

REPUBBLICA ITALIANA



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 12 - 26 MARZO 2025

Sommario

Atti parte 1

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Leggi Regionali

Legge regionale 20 Marzo 2025 n. 7

Partecipazione all'Associazione "European Chemical Regions Network" ed ulteriori disposizioni.

Legge regionale 25 Marzo 2025 n. 8

Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019

Atti parte 2

GIUNTA REGIONALE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 47 del 31.01.2025

SOCIETÀ [[CSL]] SENTENZA TAR ABRUZZO L'AQUILA N 468 DEL 2022 PRESA D'ATTO E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI

Deliberazione n. 123 del 27.02.2025

PROVVEDIMENTO VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO, AI SENSI DELLA DGR N. 207 DEL 22 APRILE 2022 DELL'UNITÀ DI RACCOLTA FISSA E MOBILE AVIS COMUNALE DI PESCARA

Deliberazione n. 126 del 27.02.2025

SAN ROCCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE -RSA VILLA DOROTEA – SOSPENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E DELL'ACCORDO CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMI 7 E 8 DELLA LRA 32/2007 E S.M.I.

Deliberazione n. 127 del 27.02.2025

LABORATORIO ANALISI CLINICHE BELLUZZI – REVOCA DGR 32/2025 DI SOSPENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Deliberazione n. 129 del 27.02.2025

PROVVEDIMENTO VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO, AI SENSI DELLA DGR N. 207 DEL 22 APRILE 2022 DEL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI TERAMO – PO DI TERAMO (SEDE PRINCIPALE), MEDICINA TRASFUSIONALE DEL PO DI GIULIANOVA (ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA), MEDICINA TRASFUSIONALE DEL PO DI S. OMEMO (ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA) E UNITÀ DI RACCOLTA SANGUE DEL PO DI ATRI (ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA)

Deliberazione n. 130 del 27.02.2025

PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO SEDE DELL'AMBULATORIO DEDICATO PER L'AUTISMO E DEL CENTRO AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, SITI IN LANCIANO (CH), LOC. VILLA MARTELLI N. 346/B, DELLA SOCIETÀ SANSTEFAR ABRUZZO SPA

Deliberazione n. 131 del 27.02.2025

ACCREDITAMENTO EX ART. 12 L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II. DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 SITE IN AVEZZANO E IN SULMONA DELLA FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ETS

CONSIGLIO REGIONALE

Verbali

Verbale n. 18/8 del 25.2.2025

Risoluzione: Tutela falda acquifera delle sorgenti del Tirino.

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC032/57 del 11.03.2025

Attività nelle spiagge del litorale Abruzzese – ADOZIONE Ordinanza Balneare 2025.

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

Determinazioni

Determinazione n. DPE015/59 del 12/03/2025

Codice Univoco PE/D/3192. Ditta TROIA DANTE & C. SNC. Subentro nella concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee dal corpo idrico Piana del Pescara mediante n.1 pozzo ad uso autolavaggio ubicato nel Comune di Pescara in Via Rigopiano n. 61 (Art. 22 e 29, Decreto 2/Reg./2023).

Avvisi

Avviso di pubblicazione

Pratica PE/D/4103. Ditta CORRADETTI BRUNO EREDI S.A.S. di Maurizio Corradetti & C. Domanda per il rilascio della concessione in sanatoria alla derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso autolavaggio mediante n. 1 pozzo ubicato nell'area annessa all'impianto distribuzione carburanti stradale sito nel Comune di Pescara, in Via Tiburtina Valeria n. 152. AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).

REGIONE ABRUZZO - DPF - DIPARTIMENTO SANITÀ

Determinazioni

Determinazione n. DPF018/11 del 25.02.2025

Revoca Determinazione Dirigenziale DPF018/61 del 10.12.2024 e approvazione Elenchi Ammessi e Non Ammessi – DGR 152/2024.

REGIONE ABRUZZO - DPG - DIPARTIMENTO SOCIALE – ENTI LOCALI -

CULTURA

Determinazioni

Determinazione n. DPG022/58 del 10 marzo 2025

L.R. n. 38/04 Artt. 4 e 5 – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro consorzi - CANCELLAZIONE “RADICI Società Cooperativa Sociale-Onlus” - C.F. 02598210694 – con sede legale in Via Sandro Pertini, n 1/C del comune di Vasto (CH) - DGR n.72 del 31.01.2024 - P.I.A.O. 2024/2026 – e DGR n.63 del 31.01.2025 - P.I.A.O. 2025/2027 - Annualità 2025 - Verifica sussistenza dei requisiti ai fini della permanenza dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi.

Determinazione n. DPG022/59 del 10 marzo 2025

L.R. n. 38/04 Artt. 4 e 5 – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro consorzi - CANCELLAZIONE “C.A.S.S.A.I. - Società Cooperativa Sociale” - C.F. 01478080698 – con sede legale in Via Aia S. Maria, 99 del comune di Atessa (CH). - DGR n.72 del 31.01.2024 - P.I.A.O. 2024/2026 – e DGR n.63 del 31.01.2025 - P.I.A.O. 2025/2027 - Annualità 2025 - Verifica sussistenza dei requisiti ai fini della permanenza dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi.

COMUNE DI ROSCIANO

Atti degli Enti locali

Avviso

“RICONNESSIONE TERRITORIALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO G. FINAMORE” CUP G91J24001700004. L.R. 18/83 – AVVISO DI DEPOSITO ATTI PROGETTUALI.

COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

Atti degli Enti locali

Statuto

Statuto comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 21/11/2024.

SANT'OMERO FTV SRL

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

DICHIARAZIONE DI PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SANT’OMERO(TE), AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 7-BIS) DEL D.LGS. 28/2011



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 7

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 19/2 del 11.3.2025

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 20 MARZO 2025 N. 7

**Partecipazione all'Associazione "European Chemical Regions Network"
ed ulteriori disposizioni.**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Allegati per Legge regionale 20 Marzo 2025 n. 7

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-03-24/v019-02-con-allegato-signed-signed.pdf>

Hash: 0ef71f66a32b602d7ad62905068b0ec7

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-03-24/nota-integrativa-bilancio-di-previsione-2025-2027.pdf>

Hash: 0ff0239cf906d9045c50f3f60699df27



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 8

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 20/1 del 14.3.2025

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2025 N. 8

Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Allegati per Legge regionale 25 Marzo 2025 n. 8

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-03-25/v020-01-signed-signed.pdf>

Hash: c1eed63611623e22e9a5e607d5f669dc



DPF018002 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Ospedaliera e Ambulatoriale

DGR n. 47 del 31/01/2025

OGGETTO: SOCIETÀ [[CSL]] SENTENZA TAR ABRUZZO L'AQUILA N 468 DEL 2022 PRESA D'ATTO E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	31/01/2025	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF018002 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Ospedaliera e Ambulatoriale

OGGETTO: SOCIETÀ [omisiss] SENTENZA TAR ABRUZZO L'AQUILA N 468 DEL 2022
PRESA D'ATTO E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- ✓ la [omisiss] è titolare di un Centro di fisiochinesiterapia privato autorizzato ed accreditato dalla Regione Abruzzo, sito a [omisiss], in Via [omisiss];
- ✓ Il Centro risulta contrattualizzato da diversi anni per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale – fisiochinesiterapia;
- ✓ con delibera Commissariale n.53/2010 del 10/09/2010 *Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate – Tetto di spesa anno 2010*, è stato approvato lo schema di contratto per l'acquisto, nel 2010, di prestazioni di specialistica ambulatoriale e sono stati definiti i tetti di spesa da attribuire alle strutture ammesse alla contrattualizzazione;
- ✓ il sub commissario alla sanità pro tempore, Dott.ssa Baraldi, in considerazione della pendenza del procedimento penale [omisiss] RGNR Procura della Repubblica di Avezzano, dapprima ha sospeso e successivamente ha escluso (Prot. n. RA/245648/COMM/DG18 del 20/12/2010) dalla contrattualizzazione di cui alla DCA n. 53/2010, il [omisiss];
- ✓ il [omisiss] ha impugnato le determinazioni commissariali in sede giudiziale con ricorso TAR n.144/2011;
- ✓ *medio termine*, il Decreto del Commissario ad Acta n.55/2011 del 21/11/2011 ha escluso il [omisiss] dalla contrattazione per l'acquisto, nel biennio 2011-2012, di prestazioni di specialistica ambulatoriale rinviando l'adozione di specifici provvedimenti alla definizione del giudizio azionato dall'erogatore dinnanzi al TAR Abruzzo L'Aquila con ricorso n. 144/2011;
- ✓ con sentenza n. 601/2011 del 6.12.2011 il TAR ha respinto il ricorso promosso dal [omisiss]; la sentenza è stata confermata in secondo grado dal Consiglio di Stato con pronuncia del 20.5.2014, n. 2575;

✓ il 20.1.2021, l'erogatore, con nota acquisita al protocollo regionale n. RA/ 0018729/21 ha intimato/ diffidato la Regione e la A.S.L. n. 1 di Avezzano - Sulmona - L'Aquila, a determinare, in suo favore il tetto di spesa per le annualità 2011/2012 lamentando il mancato pagamento delle prestazioni erogate;

✓ con ricorso n.41 del 2022 il [omisiss] ha adito il TAR Abruzzo L'Aquila contestando il silenzio serbato dalle amministrazioni intime sull'istanza prot. n. RA/0018729/21 del 20.1.2021, chiedendo, con l'occasione, anche la condanna della Regione Abruzzo alla determinazione in suo favore del tetto di spesa relativo al biennio 2011-2012;

Vista la sentenza n. 468/2022, resa in data 7 dicembre 2022 - mai notificata al Servizio Accreditamenti ed accordi contrattuali del Dipartimento Sanità - con la quale il TAR adito ha accolto il ricorso limitatamente al riconoscimento *dell'obbligo in capo alla Regione di concludere il procedimento amministrativo con provvedimento espresso da adottarsi nel termine 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza*, richiamando, allo scopo, il comma 1 dell'art. 2 della L n. 241/1990 e ss.mm.ii. secondo cui *"Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo"*;

ATTESO che il [omisiss] ha notificato in data 7 novembre 2023 presso l'Avvocatura dello Stato, giusta comunicazione prot.n. RA/0456337/23 del 9/11/2023, alla Regione Abruzzo e alla ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila un ricorso per l'ottemperanza della sentenza TAR n. 468/2022, resa in data 7 dicembre 2022, cui ha fatto seguito la nomina da parte del TAR, di un Commissario ad acta, nella persona del Prefetto di L'Aquila o suo delegato;

RITENUTO necessario ottemperare a quanto disposto dal Tribunale Amministrativo concludendo il procedimento avviato dall'erogatore con istanza/diffida del 20.1.2021;

VISTO il provvedimento commissariale n.55/2011 del 21/11/2011 che ha disposto l'esclusione del [omisiss] dalla contrattazione relativa al biennio 2011-2012 sino alla definizione del giudizio promosso dall'erogatore dinanzi al TAR Abruzzo con ricorso n. 144/2011;

CONSIDERATO che il riferito procedimento giurisdizionale si è concluso con sentenza n.2575/2014 del Consiglio di Stato, resa in data 20.5.2014, intervenuta a conclusione del biennio negoziale regolamentato dal DCA n. 55/2011 ed alla scadenza, dunque, dei titoli negoziali conclusi in relativa attuazione;

PRECISATO che le determinazioni recate dal DCA n. 55/11, non travolte né in sede amministrativa né in sede giudiziale, hanno anche precluso l'ingenerarsi di un ragionevole affidamento sul riconoscimento, a carico del SSR, di prestazioni di FKT erogate dal [omisiss], nel biennio 2011-2012;

RICHIAMATO, allo scopo, anche quanto evidenziato dal Consiglio di stato con sentenza n. 2575 del 2014 secondo cui, *l'accreditamento di per sé solo è sì il presupposto della, ma NON fonda il diritto né alla stipulazione, né alla remunerazione delle prestazioni erogate, se non nei casi specificamente indicati nell'art. 8-quinquies del D.lg. 30 dicembre 1992 n. 502;*

EVIDENZIATA, inoltre, l'autonomia delle tornate contrattuali che trovano regolamentazione e disciplina in distinti ed autonomi provvedimenti giuntali in quanto attuativi della programmazione sanitaria ed economico-finanziaria relativa al periodo di riferimento;

STABILITO per quanto sopra riportato ed in attuazione della DCA n. 55/11, di non accogliere l'istanza presentata dalla [omisiss] in data 20.1.2021, protocollo regionale n. 0018729/21, con cui la Struttura ha richiesto di procedere ora per allora alla stipulazione dell'accordo negoziale per le annualità 2011-2012 nonché di attribuire alla medesima il relativo budget per le suddette annualità;

EVIDENZIATO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

VISTA la nota del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale prot. n. RA/0537865/21 del 02.12.2021 "*Indirizzi operativi sulle modalità di trasmissione delle proposte deliberative e di atti monocratici al Servizio DPA003*";

DATO ATTO che il presente provvedimento in quanto recante dati da anonimizzare ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. verrà pubblicato secondo quanto disposto dall'art.5, comma 5 della L.R. 16 giugno 2022, n. 10;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della L.R.77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate:

1.**DI PRENDERE ATTO** della sentenza n. 468 del 7.12.2022, pronunciata dal TAR Abruzzo nell'ambito del Ricorso n. R.G. 41 del 2022 e di procederne all'attuazione;

2. **DI CONCLUDERE**, per l'effetto, il procedimento avviato dal [omisiss] in data 20.1.2021, con istanza acquisita al protocollo regionale n. 0018729/21 rigettando, in attuazione del DCA n. 55/2011, la richiesta di procedere ora per allora alla stipulazione dell'accordo negoziale per le annualità 2011-2012 con attribuzione del relativo budget contrattuale;

3.**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

4 DI NOTIFICARE il presente provvedimento al legale rappresentante della [omisiss], alla ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato e all'Avvocatura Regionale, al Commissario ad Acta, comunicandolo ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità ed ai Ministeri affiancanti il Piano di Rientro, procedendone, inoltre, alla pubblicazione sul BURAT.

**DPF018002 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Ospedaliera e Ambulatoriale****RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA**

ESTENSORE
Emanuela Cortese
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO DPF018002 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Ospedaliera e Ambulatoriale
Emanuela Cortese
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

DPF018002 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Ospedaliera e Ambulatoriale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 31/01/2025 17:05:07

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 31/01/2025 17:45:50

Nr. di serie certificato: 944479494590345665



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 123 del 27/02/2025

OGGETTO: PROVVEDIMENTO VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO, AI SENSI DELLA DGR N. 207 DEL 22 APRILE 2022 DELL'UNITÀ DI RACCOLTA FISSA E MOBILE AVIS COMUNALE DI PESCARA



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	27/02/2025	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO, AI SENSI DELLA DGR N. 207
DEL 22 APRILE 2022 DELL'UNITÀ DI RACCOLTA FISSA E MOBILE AVIS
COMUNALE DI PESCARA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

–il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private;

–la LRA 31/07/2007, n. 32 e ss.mm.ii., “*Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*”;

–la LRA n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 “*Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento*” e 2.3 “*Linee guida per la costituzione dell’organismo regionale per l’accreditamento (O.R.A.)*” le quali definiscono le funzioni dell’O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l’accreditamento (C.C.R.A.);

RICHIAMATO l’articolo 25 della L.R. 30 aprile 2009 n. 6 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria Regionale compiti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

RICHIAMATI:

–la DGR n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;

–il DCA n. 53 del 21.07.2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l’Accreditamento (CCRA), modificata dal DCA n. 39 del 07.07.2010 e dal DCA n. 1 del 31.01.2011 di modifica anche del predetto DCA 39/2010;

-il DCA n. 79 del 22.12.2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (GERA);

-la DGR n. 596 del 07.08.2018 *"Disciplina per il funzionamento dell'organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)"* così come aggiornata e sostituita integralmente con la DGR n. 83 del 22/02/2021 avente ad oggetto *"Documento Tecnico concernente la nuova 'Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – Accreditamento e Qualità'. Approvazione"*;

TENUTO CONTO che con LRA n. 19/2018 è stato introdotto, nella LRA 32/2007 e s.m.i., l'articolo 12-bis "Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)" che prevede la costituzione presso l'Agenzia Sanitaria Regionale del nuovo organismo "OTA" e che con DGR n. 83 del 22.02.2021 è stata approvata la disciplina per il relativo funzionamento in sostituzione della precedente DGR n. 596/2018;

VISTE:

-la LRA 15 gennaio 2024, n. 4 *"Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)"* che, all'art. 26, comma 32, ha modificato la LRA 32/2007 e s.m.i., con efficacia dal 01.01.2024;

-la LRA 4 dicembre 2024, n. 24 *"Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria"* che, al Capo I, articolo 7, ha apportato ulteriori modifiche alla LRA 32/2007 e s.m.i., con entrata in vigore dal 12.12.2024;

CONSIDERATI i seguenti provvedimenti:

-Il DCA n. 4 del 28 gennaio 2013 *"Accordo n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sul documento relativo a "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" - Istituzione del Centro Regionale Sangue"*;

-Il DCA n. 73 del 7 ottobre 2013, *"Approvazione del Manuale per l'autorizzazione/accreditamento delle strutture trasfusionali, delle unità di raccolta fisse e mobili gestite dalle Organizzazioni di Donatori e relative Procedure. Modifica Deliberazione di Giunta Regionale n°591/P del 01.07.2008: sostituzione Allegato n.3) ed Allegato n.4)"*;

-Il DCA n. 96 del 28 novembre 2013 recante *"Riorganizzazione e razionalizzazione della rete regionale dei Servizi trasfusionali"*;

-Il DCA n. 122 del 15 ottobre 2014 *"Decreto Commissariale n.73/2013 recante "Approvazione del Manuale per l'autorizzazione-accreditamento delle strutture trasfusionali, delle unità di raccolta fisse e mobili gestite dalle Organizzazioni di Donatori e relative Procedure. Rettifica dell'Allegato 2"*;

VISTA la DGR n. 207 del 22.04.2022 *"Recepimento e attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, così come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente "Aggiornamento e revisione dell'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 2421CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e"*

tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica". (Rep. atti 29/CSR del 25 marzo 2021)", che ha anche approvato il nuovo Manuale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle Strutture Trasfusionali e delle Unità di raccolta fissa e mobile, con le relative check list e procedure, in sostituzione dei Manuali e delle Procedure di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 73 del 7 ottobre 2013 e al Decreto del Commissario ad acta n. 122 del 15 ottobre 2014;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7. "Attività di verifica sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento istituzionale" del citato provvedimento giuntale e nello specifico:

-7.1 "La Regione, in attuazione dell'articolo 5 del D.Lgs 20 dicembre 2007, n. 261 e dell'art.7 della L.R. n. 32/07, garantisce l'attività di verifica periodica sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento istituzionale delle Strutture trasfusionali e delle Unità di raccolta associative ad intervalli di tempo non superiori ai due anni";

-7.2 "A tale scopo il competente Servizio del Dipartimento Sanità Regionale, entro i termini previsti al punto 7.1, comunica ai legali rappresentanti delle Aziende Sanitarie e delle Unità di Raccolta associative interessate l'avvio del procedimento di verifica e contestualmente attiva l'OTA che svolge una nuova istruttoria tecnica, secondo le modalità già previste al paragrafo 2 del presente provvedimento";

-7.3 "Ad esito dell'istruttoria tecnica, la Giunta Regionale adotta le conseguenti determinazioni in merito al mantenimento, ovvero alla sospensione e revoca del provvedimento di autorizzazione/accreditamento";

-7.4 "Il competente Servizio del Dipartimento Sanità Regionale attiva ispezioni o misure di controllo anche in caso di incidenti gravi o reazioni indesiderate gravi, notificate ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs n. 261/07, avvalendosi anche del supporto del Centro Regionale Sangue";

VISTA la DGR n. 396 del 10.07.2023 "Provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento, ai sensi della DGR n. 207 del 22 aprile 2022, Unità di Raccolta Fissa e Mobile AVIS Comunale di Pescara (P.I.91004900683) con sede in Pescara P.zza S. D'acquisto 19/21", con la quale è stato rilasciato il provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento per l'Unità di Raccolta Fissa e Mobile AVIS Comunale di Pescara con sede in P.zza S. D'acquisto 19/21;

VISTA la Nota Prot. RA0350363/24 del 06.09.2024 con la quale è stato comunicato, al legale rappresentante dell'AVIS, nonché all'OTA per le attività di competenza, l'avvio delle procedure di verifica del mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento ex art. 7 della citata DGR 207/2022;

PRESO ATTO del parere tecnico rilasciato dall'ASR con Prot. ASR n. 1030 del 13.12.2024 (acquisito internamente in pari data con Prot. RA0487568/24) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento per l'Unità di Raccolta Fissa e Mobile AVIS Comunale di Pescara con sede in P.zza S. D'acquisto 19/21;

PRECISATO che, il nuovo Manuale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle Strutture Trasfusionali e delle Unità di raccolta fissa e mobile, con le relative check list e procedure, aggiornato ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti 29/CSR del 25 marzo 2021 e approvato dalla DGR n. 207 del 22.04.2022 recante "Recepimento e attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, così come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente "Aggiornamento e revisione

dell'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per

le visite di verifica". (Rep. atti 29/CSR del 25 marzo 2021)", prevede, in particolare:

–All'art. 4. "Durata dell'autorizzazione/accreditamento"

o 4.1 Il provvedimento di autorizzazione/accreditamento, in coerenza a quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 261/2007 che prevede verifiche del mantenimento dei requisiti almeno una volta ogni due anni, ha una durata di quattro anni decorrenti dalla data della sua emanazione. Alla scadenza dei quattro anni si procede al rinnovo secondo le modalità di cui al successivo capitolo 5.

o 4.2 L'autorizzazione/accreditamento con prescrizioni ha una durata corrispondente ai termini assegnati alla struttura per l'adeguamento dei requisiti carenti. Alla scadenza dei tempi previsti, il C.C.R.A. dispone la verifica del raggiungimento o meno della conformità ai requisiti richiesti. In caso di controllo positivo da parte del Team di verifica, la Giunta Regionale emana il provvedimento di autorizzazione/accreditamento a pieno titolo della durata di quattro anni, decorrenti dalla data di emanazione della delibera di autorizzazione/accreditamento con prescrizioni. In caso di mancato adeguamento, la Giunta Regionale provvede alla revoca dell'autorizzazione/accreditamento con prescrizioni.

o 4.3 L'integrazione dell'autorizzazione/accreditamento disciplinata nei paragrafi 6.1 e 6.2 non determina una proroga della scadenza dell'autorizzazione/accreditamento iniziale;

–All' art. 7. "Attività di verifica sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento istituzionale"

o 7.1 "La Regione, in attuazione dell'articolo 5 del D.Lgs 20 dicembre 2007, n. 261 e dell'art.7 della L.R. n. 32/07, garantisce l'attività di verifica periodica sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento istituzionale delle Strutture trasfusionali e delle Unità di raccolta associative ad intervalli di tempo non superiori ai due anni", nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti nel medesimo articolo;

PRECISATO altresì che ai sensi dell'art. 7, LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente Accreditante;

STABILITO che il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante dell'AVIS, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

PRECISATO di rispettare quanto previsto in materia di obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità attesta che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la LRA 14.09.1999, n. 77 recante "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*" e successive modificazione ed integrazioni;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della LRA 77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1.DI PRENDERE ATTO del parere tecnico rilasciato dall'ASR con Prot. ASR n. 1030 del 13.12.2024 (acquisito internamente in pari data con Prot. RA0487568/24) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento per l'Unità di Raccolta Fissa e Mobile AVIS Comunale di Pescara con sede in P.zza S. D'acquisto 19/21;

2.DI CONFERMARE, per l'effetto, in attuazione della DGR 207/2022, il provvedimento unico di autorizzazione/accreditamento rilasciato con DGR 396/2023 per l'Unità di Raccolta Fissa e Mobile AVIS Comunale di Pescara con sede in P.zza S. D'acquisto 19/21;

3.DI PRECISARE che il nuovo Manuale per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO delle Strutture Trasfusionali e delle Unità di raccolta fissa e mobile, con le relative check list e procedure, aggiornato ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti 29/CSR del 25 marzo 2021 e approvato dalla DGR n. 207 del 22.04.2022 recante "Recepimento e attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, così come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente "Aggiornamento e revisione dell'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 2421CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica". (Rep. atti 29/CSR del 25 marzo 2021)", prevede, in particolare:

–All'art. 4. "Durata dell'autorizzazione/accreditamento"

○ 4.1 Il provvedimento di autorizzazione/accreditamento, in coerenza a quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 261/2007 che prevede verifiche del mantenimento dei requisiti almeno una volta ogni due anni, ha una durata di quattro anni decorrenti dalla data della sua emanazione. Alla scadenza dei quattro anni si procede al rinnovo secondo le modalità di cui al successivo capitolo 5.

○ 4.2 L'autorizzazione/accreditamento con prescrizioni ha una durata corrispondente ai termini assegnati alla struttura per l'adeguamento dei requisiti carenti. Alla scadenza dei tempi previsti, il C.C.R.A. dispone la verifica del raggiungimento o meno della conformità ai requisiti richiesti. In caso di controllo positivo da parte del Team di verifica, la Giunta Regionale emana il provvedimento di autorizzazione/accreditamento a pieno titolo della durata di quattro anni, decorrenti dalla data di emanazione della delibera di autorizzazione/accreditamento con prescrizioni. In caso di mancato adeguamento, la Giunta Regionale provvede alla revoca dell'autorizzazione/accreditamento con prescrizioni.

○ 4.3 L'integrazione dell'autorizzazione/accreditamento disciplinata nei paragrafi 6.1 e 6.2 non determina una proroga della scadenza dell'autorizzazione/accreditamento iniziale;

–All’art.7. “Attività di verifica sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento istituzionale”

o 7.1 “La Regione, in attuazione dell’articolo 5 del D.Lgs 20 dicembre 2007, n. 261 e dell’art.7 della L.R. n. 32/07, garantisce l’attività di verifica periodica sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento istituzionale delle Strutture trasfusionali e delle Unità di raccolta associative ad intervalli di tempo non superiori ai due anni”, nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti nel medesimo articolo;

4.DI PRECISARE altresì ai sensi dell’art. 7, LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l’Organismo Tecnicamente Accreditante;

5.DI DARE ATTO che dalla presente Deliberazione non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

6.DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante dell’AVIS, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. regionali, all’A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

7.DI DEMANDARE al Servizio competente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Pierpaolo Filograsso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Matteo Filippo Petrelli
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: Prot. 0487568.pdf

Impronta 0861BE62456BEE563413A2D306EF1852B95DD3AE48F1EF935A80406BBA583C75

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 27/02/2025 19:01:05

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 27/02/2025 19:40:22

Nr. di serie certificato: 944479494590345665

Allegati per Deliberazione n. 123 del 27.02.2025

Nota ASR Abruzzo, prot. n. 1030 del 13.12.2024

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-03-21/alleg-prot-0487568.pdf>

Hash: 6f4ece713ff28deefdaa8372f0d5374c



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 126 del 27/02/2025

OGGETTO: SAN ROCCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE -RSA VILLA DOROTEA – SOSPENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E DELL'ACCORDO CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMI 7 E 8 DELLA LRA 32/2007 E S.M.I.



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	27/02/2025	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

OGGETTO: SAN ROCCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE -RSA VILLA DOROTEA –
SOSPENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E
DELL'ACCORDO CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMI
7 E 8 DELLA LRA 32/2007 E S.M.I.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 502/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

RICHIAMATI, nello specifico:

- l'articolo 8-quater, comma 1 del D.Lgs. 502/1992 *“L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. [...] La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative”*;
- l'articolo 8-quinquies, comma 2 *“In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e con le modalità di cui al comma 1-bis, la regione e le unità sanitarie locali definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale [...]”*;

VISTA la LRA 31 luglio 2007, n. 32 e s.m.i., *“Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”* che, in attuazione del D.Lgs. 502/1992, ha disciplinato sul territorio della Regione Abruzzo gli istituti in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;

VISTE:

- la LRA 15 gennaio 2024, n. 4 “*Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)*” che, all’art. 26, comma 32, ha modificato la LRA 32/2007 e s.m.i., con efficacia dal 01.01.2024;
- la LRA 4 dicembre 2024, n. 24 “*Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria*” che, al Capo I, articolo 7, ha apportato ulteriori modifiche alla LRA 32/2007 e s.m.i., con entrata in vigore dal 12.12.2024;

EVIDENZIATO che la struttura residenziale RSA Villa Dorotea della Società San Rocco Cooperativa Sociale, sita in Scoppito (AQ), Località Macere:

- è autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria con provvedimento Prot. 5/2021 del 27.09.2021 rilasciato dal Comune di Scoppito (AQ) ed è in possesso del titolo di accreditamento di cui alla DGR 831 del 17.12.2021;
- ha stipulato, in data 25.07.2023, l’accordo negoziale 2022-2024 per l’erogazione delle prestazioni assistenziali di RSA, prorogato con DGR 945 del 30.12.2024, alla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni ivi previsti, verificati dalla ASL territorialmente competente;

VISTA l’ordinanza del Sindaco del Comune di Scoppito (AQ) acquisita con Prot. RA0001558/25 del 03.01.2025 con la quale è stata disposta la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio della RSA Villa Dorotea ai sensi dell’art. 5 della LRA 32/2007 e s.m.i.;

RICHIAMATI in particolare:

- l’articolo 7, comma 7 della LRA 32/2007 e s.m.i. “*La sospensione dell’autorizzazione all’esercizio, disposta ai sensi dell’articolo 5, comporta la contestuale adozione del provvedimento di sospensione dell’accreditamento*”;
- l’articolo 7, comma 8 della LRA 32/2007 e s.m.i. *La sospensione dell’accreditamento comporta la contestuale sospensione dell’accordo contrattuale. Le strutture nei cui confronti operi la sospensione non possono erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario, ad eccezione: a) di quelle relative ai pazienti già ricoverati nelle strutture residenziali, che sono trasferiti ad altra struttura pubblica o privata secondo un programma predisposto dalla ASL territorialmente competente, di durata non superiore a sessanta giorni [...]*;
- l’articolo 7, comma 9 della LRA 32/2007 e s.m.i. “*Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario e comportano la revoca dell’accreditamento*”;

CONSIDERATO che, ai sensi della predetta normativa, il Dipartimento Sanità, con Prot. RA0006227/25 del 09.01.2025, nel trasmettere il provvedimento del Comune di Scoppito (AQ) ha richiesto alla ASL 201 di rimettere il programma di riallocazione dei pazienti attualmente assistiti presso la RSA Villa Dorotea;

RITENUTO di procedere conformemente alla legislazione regionale di cui alla LRA 32/2007 e s.m.i.;

STABILITO che il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della RSA Villa Dorotea, e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, al Comune di Scoppito (AQ), nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

PRECISATO di rispettare quanto previsto in materia di obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità attesta che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la LRA 14.09.1999, n. 77 recante *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* e successive modificazione ed integrazioni;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della LRA 77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. DI PRENDERE ATTO dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Scoppito (AQ) acquisita con Prot. RA0001558/25 del 03.01.2025 con la quale è stata disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della RSA Villa Dorotea ai sensi dell'art. 5 della LRA 32/2007 e s.m.i.;

2. DI DISPORRE:

•ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della LRA 32/2007 e s.m.i. la sospensione dell'accREDITAMENTO della RSA Villa Dorotea di proprietà della Società San Rocco Cooperativa Sociale, sita in Scoppito (AQ), Località Macere;

•ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 9 della LRA 32/2007 e s.m.i. la sospensione dell'accordo contrattuale con la RSA Villa Dorotea di proprietà della Società San Rocco Cooperativa Sociale, sita in Scoppito (AQ), Località Macere;

3. DI EVIDENZIARE che eventuali attività rese in violazione della sospensione disposta dal presente provvedimento non possono essere remunerate a carico del SSN e comportano la revoca dell'accREDITAMENTO;

4. DI DARE ATTO che dalla presente Deliberazione non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

5. DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della RSA Villa Dorotea, e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali anche in considerazione degli effetti che ne conseguono sul rapporto contrattuale, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, al Comune di Scoppito (AQ), nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

6. DI DEMANDARE al Servizio competente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Pierpaolo Filograsso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Matteo Filippo Petrelli
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 27/02/2025 18:59:42

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 27/02/2025 19:38:32

Nr. di serie certificato: 944479494590345665



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 127 del 27/02/2025

OGGETTO: LABORATORIO ANALISI CLINICHE BELLUZZI – REVOCA DGR 32/2025 DI SOSPENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E DELL'ACCORDO CONTRATTUALE



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	27/02/2025	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

LABORATORIO ANALISI CLINICHE BELLUZZI – REVOCA DGR 32/2025 DI
OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E
DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 502/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

RICHIAMATI nello specifico:

- l'articolo 8-quater, comma 1 del D.Lgs. 502/1992 *“L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. [...] La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative”*;
- l'articolo 8-quinquies, comma 2 *“In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e con le modalità di cui al comma 1-bis, la regione e le unità sanitarie locali definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale [...]”*;

VISTA la LRA 31 luglio 2007, n. 32 e s.m.i., *“Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”* che, in attuazione del D.Lgs. 502/1992, ha disciplinato sul territorio della Regione Abruzzo gli istituti in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;

VISTE:

- la LRA 15 gennaio 2024, n. 4 “*Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)*” che, all’art. 26, comma 32, ha modificato la LRA 32/2007 e s.m.i., con efficacia dal 01.01.2024;
- la LRA 4 dicembre 2024, n. 24 “*Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria*” che, al Capo I, articolo 7, ha apportato ulteriori modifiche alla LRA 32/2007 e s.m.i., con entrata in vigore dal 12.12.2024;

RICHIAMATI in particolare:

- l’articolo 5, comma 8 della LRA 32/2007 e s.m.i. “*In presenza di carenze comportanti grave pregiudizio per la salute e l’incolumità delle persone, accertate dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, il Comune ordina l’immediata sospensione, anche parziale, dell’attività*”;
- l’articolo 6, comma 1 della LRA 32/2007 e s.m.i. “*I soggetti pubblici e privati autorizzati all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie presentano domanda di accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 8-quater del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni previste dal bando regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). Il rilascio dell’accreditamento istituzionale da parte della Giunta regionale è subordinato alla valutazione di compatibilità con le esigenze della programmazione ed al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza, definiti nel Manuale di Accreditamento*”;
- l’articolo 7, comma 7 della LRA 32/2007 e s.m.i. “*La sospensione dell’autorizzazione all’esercizio, disposta ai sensi dell’articolo 5, comporta la contestuale adozione del provvedimento di sospensione dell’accreditamento*”;
- l’articolo 7, comma 8 della LRA 32/2007 e s.m.i. “*La sospensione dell’accreditamento comporta la contestuale sospensione dell’accordo contrattuale. Le strutture nei cui confronti operi la sospensione non possono erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario [...]*”;
- l’articolo 7, comma 9 della LRA 32/2007 e s.m.i. “*Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario e comportano la revoca dell’accreditamento*”;

RICHIAMATA la DGR n. 591/P del 01.07.2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii. e definizione delle relative procedure;

EVIDENZIATO che il Laboratorio Analisi Cliniche Belluzzi, sito in Chieti, Via N. Nicolini n. 1/3:

- è autorizzato all’esercizio con provvedimento Prot. 47591 del 20.07.2021 rilasciato dal Comune di Chieti ed è in possesso del titolo di accreditamento;
- ha stipulato in data 16.10.2023 l’accordo negoziale 2023 per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale – laboratorio analisi, prorogato per l’annualità 2024 in attuazione dell’articolo 3 del predetto accordo negoziale e in base a quanto disposto con nota dipartimentale Prot. RA/0062953/24 del 15/02/2024;

VISTO il verbale ispettivo del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS Pescara relativo al sopralluogo condotto il 16.11.2024 sul Laboratorio Analisi Cliniche Belluzzi e gli esiti ivi rappresentati;

RICHIAMATE le Note Prot. RA0457843/24 e Prot. RA0482680/24 con le quali il Dipartimento Sanità:

- ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione ASL 202 di rimettere i verbali dei sopralluoghi condotti sul Laboratorio Analisi Cliniche Belluzzi per l’accertamento del mantenimento dei requisiti previsti dal Manuale regionale di Autorizzazione ribadendo tra l’altro le clausole recate dagli accordi negoziali

sottoscritti;

- ha chiesto al Comune di Chieti di comunicare i provvedimenti eventualmente assunti ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater della LRA 32/2007 e s.m.i.;

VISTO il provvedimento del 12.12.2024 con cui il Comune di Chieti ha ordinato l'immediata sospensione dell'attività del Laboratorio Analisi Cliniche Belluzzi in considerazione di quanto rilevato dal Dipartimento di Prevenzione nel sopralluogo condotto il 02.12.2024, condizionando la ripresa dell'attività al superamento delle criticità debitamente accertato nell'ambito del nuovo sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione ai sensi della LRA 32/2007 e s.m.i.;

VISTA la DGR 32 del 22.01.2025 di sospensione dell'accreditamento del Laboratorio Analisi Cliniche Belluzzi e dell'accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 7, commi 7, 8 e 9 della LRA 32/2007, precisando che tale disposizione permarrà sino all'adozione del provvedimento comunale comprovante il superamento delle criticità;

PRESO ATTO:

- del verbale d'ispezione igienico sanitario Prot. 5729/2025 del 16.01.2025 con cui il Dipartimento di Prevenzione ASL 202, a seguito del sopralluogo condotto il 16.01.2025, ha attestato l'ottemperanza alle criticità emerse nel corso delle precedenti ispezioni;
- del provvedimento del 17.01.2025 con cui il Comune di Chieti ha revocato l'Ordinanza di sospensione Prot. 84701 del 12.12.2024, disponendo la ripresa dell'attività sanitaria precedentemente sospesa;

RILEVATO il superamento delle criticità ai fini del titolo di accreditamento e dell'accordo contrattuale;

RITENUTO, per l'effetto, disporre la revoca della DGR 32/2025 di sospensione dell'accreditamento del Laboratorio Analisi Cliniche Belluzzi e dell'accordo contrattuale stipulato ai sensi delle DGR 218/2023 e DGR 339/2023;

STABILITO che il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante del Laboratorio Analisi Cliniche Belluzzi, e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, al Comune di Chieti, nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

PRECISATO di rispettare quanto previsto in materia di obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità attesta che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la LRA 14.09.1999, n. 77 recante "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*" e successive modificazione ed integrazioni;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della LRA 77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

- 1. DI PRENDERE ATTO** del verbale d'ispezione igienico sanitario Prot. 5729/2025 del 16.01.2025 con cui il Dipartimento di Prevenzione ASL 202, a seguito del sopralluogo condotto il 16.01.2025, ha attestato l'ottemperanza alle criticità emerse nel corso delle precedenti ispezioni;
- 2. DI PRENDERE ATTO** del provvedimento del 17.01.2025 con cui il Comune di Chieti ha revocato l'Ordinanza di sospensione Prot. 84701 del 12.12.2024, disponendo la ripresa dell'attività sanitaria precedentemente sospesa;
- 3. DI DISPORRE** per l'effetto, la revoca della DGR 32/2025 di sospensione dell'accreditamento del Laboratorio Analisi Cliniche Belluzzi e dell'accordo contrattuale stipulato ai sensi delle DGR 218/2023 e DGR 339/2023;
- 4. DI DARE ATTO** che dalla presente Deliberazione non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;
- 5. DI STABILIRE** che il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante del Laboratorio Analisi Cliniche Belluzzi, e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali anche in considerazione degli effetti che ne conseguono sul rapporto contrattuale, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, al Comune di Chieti, nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;
- 6. DI DEMANDARE** al Servizio competente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Pierpaolo Filograsso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Matteo Filippo Petrelli
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 27/02/2025 18:59:25

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 27/02/2025 19:38:04

Nr. di serie certificato: 944479494590345665



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 129 del 27/02/2025

OGGETTO: PROVVEDIMENTO VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO, AI SENSI DELLA DGR N. 207 DEL 22 APRILE 2022 DEL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI TERAMO – PO DI TERAMO (SEDE PRINCIPALE), MEDICINA TRASFUSIONALE DEL PO DI GIULIANOVA (ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA), MEDICINA TRASFUSIONALE DEL PO DI S. Omero (ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA) E UNITÀ DI RACCOLTA SANGUE DEL PO DI ATRI (ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA)



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	27/02/2025	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

PROVVEDIMENTO VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO, AI SENSI DELLA DGR N. 207
DEL 22 APRILE 2022 DEL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E
MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI TERAMO – PO DI TERAMO
OGGETTO: (SEDE PRINCIPALE), MEDICINA TRASFUSIONALE DEL PO DI
GIULIANOVA (ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA), MEDICINA
TRASFUSIONALE DEL PO DI S. Omero (ARTICOLAZIONE
ORGANIZZATIVA) E UNITÀ DI RACCOLTA SANGUE DEL PO DI ATRI
(ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private;
- la LRA 31/07/2007, n. 32 e ss.mm.ii., “*Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*”;
- la LRA n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 “*Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento*” e 2.3 “*Linee guida per la costituzione dell’organismo regionale per l’accreditamento (O.R.A.)*” le quali definiscono le funzioni dell’O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l’accreditamento (C.C.R.A.);

RICHIAMATO l’articolo 25 della L.R. 30 aprile 2009 n. 6 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria Regionale compiti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

RICHIAMATI:

- la DGR n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;

- il DCA n. 53 del 21.07.2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (CCRA), modificata dal DCA n. 39 del 07.07.2010 e dal DCA n. 1 del 31.01.2011 di modifica anche del predetto DCA 39/2010;
- il DCA n. 79 del 22.12.2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (GERA);
- la DGR n. 596 del 07.08.2018 *"Disciplina per il funzionamento dell'organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)"* così come aggiornata e sostituita integralmente con la DGR n. 83 del 22/02/2021 avente ad oggetto *"Documento Tecnico concernente la nuova 'Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – Accreditamento e Qualità'. Approvazione"*;

TENUTO CONTO che con LRA n. 19/2018 è stato introdotto, nella LRA 32/2007 e s.m.i., l'articolo 12-bis "Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)" che prevede la costituzione presso l'Agenzia Sanitaria Regionale del nuovo organismo "OTA" e che con DGR n. 83 del 22.02.2021 è stata approvata la disciplina per il relativo funzionamento in sostituzione della precedente DGR n. 596/2018;

VISTE:

–la LRA 15 gennaio 2024, n. 4 *"Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)"* che, all'art. 26, comma 32, ha modificato la LRA 32/2007 e s.m.i., con efficacia dal 01.01.2024;

–la LRA 4 dicembre 2024, n. 24 *"Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria"* che, al Capo I, articolo 7, ha apportato ulteriori modifiche alla LRA 32/2007 e s.m.i., con entrata in vigore dal 12.12.2024;

CONSIDERATI i seguenti provvedimenti:

–Il DCA n. 4 del 28 gennaio 2013 *"Accordo n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sul documento relativo a "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" - Istituzione del Centro Regionale Sangue"*;

–Il DCA n. 73 del 7 ottobre 2013, *"Approvazione del Manuale per l'autorizzazione/accreditamento delle strutture trasfusionali, delle unità di raccolta fisse e mobili gestite dalle Organizzazioni di Donatori e relative Procedure. Modifica Deliberazione di Giunta Regionale n°591/P del 01.07.2008: sostituzione Allegato n.3) ed Allegato n.4)"*;

–Il DCA n. 96 del 28 novembre 2013 recante *"Riorganizzazione e razionalizzazione della rete regionale dei Servizi trasfusionali"*;

–Il DCA n. 122 del 15 ottobre 2014 *"Decreto Commissariale n.73/2013 recante "Approvazione del Manuale per l'autorizzazione-accreditamento delle strutture trasfusionali, delle unità di raccolta fisse e mobili gestite dalle Organizzazioni di Donatori e relative Procedure. Rettifica dell'Allegato 2"*;

VISTA la DGR n. 207 del 22.04.2022 *"Recepimento e attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, così come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente "Aggiornamento e revisione dell'Accordo Stato-*

Regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 2421CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica". (Rep. atti 29/CSR del 25 marzo 2021)", che ha anche approvato il nuovo Manuale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle Strutture Trasfusionali e delle Unità di raccolta fissa e mobile, con le relative check list e procedure, in sostituzione dei Manuali e delle Procedure di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 73 del 7 ottobre 2013 e al Decreto del Commissario ad acta n. 122 del 15 ottobre 2014;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7. "Attività di verifica sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento istituzionale" del citato provvedimento giuntale e nello specifico:

-7.1 "La Regione, in attuazione dell'articolo 5 del D.Lgs 20 dicembre 2007, n. 261 e dell'art.7 della L.R. n. 32/07, garantisce l'attività di verifica periodica sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento istituzionale delle Strutture trasfusionali e delle Unità di raccolta associative ad intervalli di tempo non superiori ai due anni";

-7.2 "A tale scopo il competente Servizio del Dipartimento Sanità Regionale, entro i termini previsti al punto 7.1, comunica ai legali rappresentanti delle Aziende Sanitarie e delle Unità di Raccolta associative interessate l'avvio del procedimento di verifica e contestualmente attiva l'OTA che svolge una nuova istruttoria tecnica, secondo le modalità già previste al paragrafo 2 del presente provvedimento";

-7.3 "Ad esito dell'istruttoria tecnica, la Giunta Regionale adotta le conseguenti determinazioni in merito al mantenimento, ovvero alla sospensione e revoca del provvedimento di autorizzazione/accreditamento";

-7.4 "Il competente Servizio del Dipartimento Sanità Regionale attiva ispezioni o misure di controllo anche in caso di incidenti gravi o reazioni indesiderate gravi, notificate ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs n. 261/07, avvalendosi anche del supporto del Centro Regionale Sangue";

VISTA la DGR n. 393 del 10.07.2023 "Provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento, ai sensi della DGR n. 207 del 22 aprile 2022, Unità di Raccolta Fissa e Mobile AVIS Comunale di Pescara (P.I.91004900683) con sede in Pescara P.zza S. D'acquisto 19/21", con la quale è stato rilasciato il provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento in favore della ASL 204 per:

-Servizio Trasfusionale aziendale del PO di Teramo (sede principale);

-Medicina Trasfusionale del PO di Giulianova (articolazione organizzativa);

-Medicina Trasfusionale del PO di Atri (articolazione organizzativa);

-Unità di Raccolta Sangue del PO di S. Omero (articolazione organizzativa);

VISTA la Nota Prot. RA0350363/24 del 06.09.2024 con la quale è stato comunicato, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., nonché all'OTA per le attività di competenza, l'avvio delle procedure di verifica del mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento ex art. 7 della citata DGR 207/2022;

PRESO ATTO del parere tecnico rilasciato dall'ASR con Prot. ASR n. 1115 del 30.12.2024 (acquisito internamente in pari data con Prot. RA0504478/24) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento per:

- Servizio Trasfusionale aziendale del PO di Teramo (sede principale);
- Medicina Trasfusionale del PO di Giulianova (articolazione organizzativa);
- Medicina Trasfusionale del PO di Atri (articolazione organizzativa);
- Unità di Raccolta Sangue del PO di S. Omero (articolazione organizzativa);

PRECISATO che, il nuovo Manuale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle Strutture Trasfusionali e delle Unità di raccolta fissa e mobile, con le relative check list e procedure, aggiornato ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti 29/CSR del 25 marzo 2021 e approvato dalla DGR n. 207 del 22.04.2022 recante "Recepimento e attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, così come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente "Aggiornamento e revisione dell'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per

le visite di verifica". (Rep. atti 29/CSR del 25 marzo 2021)", prevede, in particolare:

-All'art. 4. "Durata dell'autorizzazione/accreditamento"

o4.1 Il provvedimento di autorizzazione/accreditamento, in coerenza a quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 261/2007 che prevede verifiche del mantenimento dei requisiti almeno una volta ogni due anni, ha una durata di quattro anni decorrenti dalla data della sua emanazione. Alla scadenza dei quattro anni si procede al rinnovo secondo le modalità di cui al successivo capitolo 5.

o4.2 L'autorizzazione/accreditamento con prescrizioni ha una durata corrispondente ai termini assegnati alla struttura per l'adeguamento dei requisiti carenti. Alla scadenza dei tempi previsti, il C.C.R.A. dispone la verifica del raggiungimento o meno della conformità ai requisiti richiesti. In caso di controllo positivo da parte del Team di verifica, la Giunta Regionale emana il provvedimento di autorizzazione/accreditamento a pieno titolo della durata di quattro anni, decorrenti dalla data di emanazione della delibera di autorizzazione/accreditamento con prescrizioni. In caso di mancato adeguamento, la Giunta Regionale provvede alla revoca dell'autorizzazione/accreditamento con prescrizioni.

o4.3 L'integrazione dell'autorizzazione/accreditamento disciplinata nei paragrafi 6.1 e 6.2 non determina una proroga della scadenza dell'autorizzazione/accreditamento iniziale;

-All' art. 7. "Attività di verifica sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento istituzionale"

o7.1 "La Regione, in attuazione dell'articolo 5 del D.Lgs 20 dicembre 2007, n. 261 e dell'art.7 della L.R. n. 32/07, garantisce l'attività di verifica periodica sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento istituzionale delle Strutture trasfusionali e delle Unità di raccolta associative ad intervalli di tempo non superiori ai due anni", nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti nel medesimo articolo;

PRECISATO altresì che ai sensi dell'art. 7, LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente Accreditante;

STABILITO che il presente provvedimento sarà notificato ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

PRECISATO di rispettare quanto previsto in materia di obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità attesta che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la LRA 14.09.1999, n. 77 recante "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*" e successive modificazione ed integrazioni;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della LRA 77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. DI PRENDERE ATTO del parere tecnico rilasciato dall'ASR con Prot. ASR n. 1115 del 30.12.2024 (acquisito internamente in pari data con Prot. RA0504478/24) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento per:

- Servizio Trasfusionale aziendale del PO di Teramo (sede principale);
- Medicina Trasfusionale del PO di Giulianova (articolazione organizzativa);
- Medicina Trasfusionale del PO di Atri (articolazione organizzativa);
- Unità di Raccolta Sangue del PO di S. Omero (articolazione organizzativa);

2. DI CONFERMARE, per l'effetto, in attuazione della DGR 207/2022, il provvedimento unico di autorizzazione/accreditamento rilasciato con DGR 393/2023 in favore della ASL 204 per:

- Servizio Trasfusionale aziendale del PO di Teramo (sede principale);
- Medicina Trasfusionale del PO di Giulianova (articolazione organizzativa);
- Medicina Trasfusionale del PO di Atri (articolazione organizzativa);
- Unità di Raccolta Sangue del PO di S. Omero (articolazione organizzativa);

3. DI PRECISARE che il nuovo Manuale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle Strutture Trasfusionali e delle Unità di raccolta fissa e mobile, con le relative check list e procedure, aggiornato ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti 29/CSR del 25 marzo 2021 e approvato dalla DGR n. 207 del 22.04.2022 recante "Recepimento e attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, così come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente "Aggiornamento e revisione dell'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 2421CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica". (Rep. atti 29/CSR del 25 marzo 2021)", prevede, in particolare:

–All'art. 4. "Durata dell'autorizzazione/accreditamento"

o4.1 Il provvedimento di autorizzazione/accreditamento, in coerenza a quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 261/2007 che prevede verifiche del mantenimento dei requisiti almeno una volta ogni due anni, ha una durata di quattro anni decorrenti dalla data della sua emanazione. Alla scadenza dei quattro anni si procede al rinnovo secondo le modalità di cui al successivo capitolo 5.

o4.2 L'autorizzazione/accreditamento con prescrizioni ha una durata corrispondente ai termini assegnati alla struttura per l'adeguamento dei requisiti carenti. Alla scadenza dei tempi previsti, il C.C.R.A. dispone la verifica del raggiungimento o meno della conformità ai requisiti richiesti. In caso di controllo positivo da parte del Team di verifica, la Giunta Regionale emana il provvedimento di autorizzazione/accreditamento a pieno titolo della durata di quattro anni, decorrenti dalla data di emanazione della delibera di autorizzazione/accreditamento con prescrizioni. In caso di mancato adeguamento, la Giunta Regionale provvede alla revoca dell'autorizzazione/accreditamento con prescrizioni.

o4.3 L'integrazione dell'autorizzazione/accreditamento disciplinata nei paragrafi 6.1 e 6.2 non determina una proroga della scadenza dell'autorizzazione/accreditamento iniziale;

–All'art.7. "Attività di verifica sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento istituzionale"

o7.1 "La Regione, in attuazione dell'articolo 5 del D.Lgs 20 dicembre 2007, n. 261 e dell'art.7 della L.R. n. 32/07, garantisce l'attività di verifica periodica sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento istituzionale delle Strutture trasfusionali e delle Unità di raccolta associative ad intervalli di tempo non superiori ai due anni", nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti nel medesimo articolo;

4. DI PRECISARE altresì che ai sensi dell'art. 7, LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente Accreditante;

5. DI DARE ATTO che dalla presente Deliberazione non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

6. DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà notificato ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

7. DI DEMANDARE al Servizio competente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Pierpaolo Filograsso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Matteo Filippo Petrelli
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: Prot. 0504478.pdf

Impronta 68671F7AD28C1C7B0BD2D5CD3F4165FC35561919EBB0FDEF2606F1A7A2D6CDB6

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 27/02/2025 18:58:51

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 27/02/2025 19:36:52

Nr. di serie certificato: 944479494590345665

Allegati per Deliberazione n. 129 del 27.02.2025

Nota ASR Abruzzo, prot. n. 1115 del 30.12.2024

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-03-21/prot-0504478.pdf>

Hash: 7862eff19e12e5e4dc4a33ceb405f9aa



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 130 del 27/02/2025

OGGETTO: PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO SEDE DELL'AMBULATORIO DEDICATO PER L'AUTISMO E DEL CENTRO AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, SITI IN LANCIANO (CH), LOC. VILLA MARTELLI N. 346/B, DELLA SOCIETÀ SANSTEFAR ABRUZZO SPA



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	27/02/2025	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO SEDE DELL'AMBULATORIO DEDICATO PER L'AUTISMO E DEL CENTRO AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, SITI IN LANCIANO (CH), LOC. VILLA MARTELLI N. 346/B, DELLA SOCIETÀ SANSTEFAR ABRUZZO SPA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private;
- la LRA 31/07/2007, n. 32 e ss.mm.ii., recante “*Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*”;
- la LRA n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 “*Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento*” e 2.3 “*Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accreditamento (O.R.A.)*” le quali definiscono le funzioni dell'O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'accreditamento (C.C.R.A.);

RICHIAMATI:

- la DGR n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;
- il DCA n. 53 del 21.07.2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (CCRA), modificata dal DCA n. 39 del 07.07.2010 e dal DCA n. 1 del 31.01.2011 di modifica anche del predetto DCA 39/2010;
- il DCA n. 79 del 22.12.2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (GERA);
- la DGR n. 596 del 07.08.2018 recante la “*Disciplina per il funzionamento dell'organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)*” così come aggiornata e sostituita integralmente con la DGR n. 83 del 22/02/2021 avente ad oggetto “*Documento Tecnico concernente la nuova*”

'Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – Accreditemento e Qualità'. Approvazione”;

VISTE:

- la LRA 15 gennaio 2024, n. 4 “*Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)*” che, all’art. 26, comma 32, ha modificato la LRA 32/2007 e s.m.i., con efficacia dal 01.01.2024;
- la LRA 4 dicembre 2024, n. 24 “*Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria*” che, al Capo I, articolo 7, ha apportato ulteriori modifiche alla LRA 32/2007 e s.m.i., con entrata in vigore dal 12.12.2024;

RICHIAMATE:

- la DGR 71 del 24.02.2017, con la quale è stato riconosciuto, in favore della Società Sanstefar SPA, l’accreditamento istituzionale per il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione, con sede in Lanciano (CH), Via Parma n. 1;
- la DGR 578 del 18.10.2022, con la quale è stato riconosciuto, in favore della Società Sanstefar SPA, l’accreditamento istituzionale per l’Ambulatorio dedicato per l’Autismo, con sede in Lanciano (CH), Via Parma n. 1;

CONSIDERATO che la Società Sanstefar Abruzzo SPA:

- con Prot. 27811, ha comunicato al Comune di Lanciano (CH) il trasferimento [dell’Ambulatorio dedicato per l’Autismo e del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione presso l’immobile ubicato nel Comune di Lanciano \(CH\), Loc. Villa Martelli n. 346/B;](#)
- il 06.06.2024, in funzione del predetto trasferimento, ha trasmesso alla Regione Abruzzo l’istanza (acquisita con Prot. 0235111/24 del 06.06.2024) per il rilascio dell’accreditamento, ovvero per l’adeguamento dei titoli di accreditamento concessi con DGR 71/2017 e con DGR 578/2022;

PRESO ATTO:

- dell’autorizzazione all’esercizio Prot. n. [32872](#) del 29.05.2024 rilasciata dal Comune di Lanciano (CH) al Centro Ambulatoriale di Riabilitazione, della Società Sanstefar SPA, con sede operativa in Lanciano (CH), Loc. Villa Martelli n. 346/B, per complessive n. 190 prestazioni ambulatoriali individuali, n. 32 prestazioni ambulatoriali di gruppo, n. 40 prestazioni ambulatoriali domiciliari e n. 10 prestazioni ambulatoriali extramurali individuali;
- dell’autorizzazione all’esercizio Prot. n. 32875 del 29.05.2024 rilasciata dal Comune di Lanciano (CH) all’Ambulatorio dedicato per l’Autismo, della Società Sanstefar SPA, con sede operativa in Lanciano (CH), Loc. Villa Martelli n. 346/B, per complessive n. 80 prestazioni, di cui n. 28 ambulatoriali individuali, n. 36 ambulatoriali di gruppo e n. 16 domiciliari/extramurali;

DATO ATTO che il Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali – DPF018 del Dipartimento Sanità con Prot. n. RA/0240731/24 del 11.06.2024 ha trasmesso alla Segreteria Tecnica dell’O.T.A. presso l’Agenzia Sanitaria Regionale, la documentazione relativa alla istanza di accreditamento a seguito del trasferimento;

PRESO ATTO del parere tecnico rilasciato dall’ASR con Prot. n. 925 del 15.11.2024 (acquisito in pari data con Prot. RA/0443549/24), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle verifiche

condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente per il rilascio dell'accreditamento definitivo in favore della Società Sanstefar Abruzzo SPA per:

➤ Centro Ambulatoriale di Riabilitazione, con sede operativa in Lanciano (CH), Loc. Villa Martelli n. 346/B, per complessive n. 89 prestazioni ambulatoriali individuali, n. 12 prestazioni ambulatoriali di gruppo, n. 40 prestazioni ambulatoriali domiciliari e n. 10 prestazioni ambulatoriali extramurali individuali, con specifico riferimento alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA

➤ Ambulatorio dedicato per l'Autismo, con sede operativa in Lanciano (CH), Loc. Villa Martelli n. 346/B, per complessive n. 80 prestazioni, di cui n. 28 ambulatoriali individuali, n. 36 ambulatoriali di gruppo e n. 16 domiciliari/extramurali, con specifico riferimento alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

5.7 BIS AMBULATORIO DEDICATO PER L'AUTISMO

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, della LRA 32/2007 e ss.mm.ii., *“L'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accreditamento è rinnovato dalla Giunta regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accreditamento condotte dall'Organismo Tecnicamente Accreditante di cui all'articolo 12-bis. In caso di esito negativo, la Giunta regionale dispone il diniego del rinnovo dell'accreditamento.”*;

- ai sensi dell'art. 7, LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente Accreditante;

STABILITO che il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della Società Sanstefar Abruzzo SPA con sede legale in Pescara, Via Bologna n. 24, e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

PRECISATO di rispettare quanto previsto in materia di obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità attesta che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la LRA 14.09.1999, n. 77 recante "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*" e successive modificazione ed integrazioni;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della LRA 77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. DI PRENDERE ATTO del trasferimento del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione e dell'Ambulatorio dedicato per l'Autismo, della Società Sanstefar Abruzzo SPA, presso l'immobile ubicato nel Comune di Lanciano (CH), Loc. Villa Martelli n. 346/B, come rispettivamente da provvedimenti autorizzatori rilasciati dal Comune di Lanciano (CH) Prot. n. 32872 e Prot. n. 32875 del 29.05.2024;

2. DI PRENDERE ATTO del parere tecnico rilasciato dall'ASR con Prot. n. 925 del 15.11.2024 (acquisito in pari data con Prot. RA/0443549/24), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente per il rilascio dell'accreditamento definitivo in favore della Società Sanstefar Abruzzo SPA per:

➤ Centro Ambulatoriale di Riabilitazione, con sede operativa in Lanciano (CH), Loc. Villa Martelli n. 346/B, per complessive n. 89 prestazioni ambulatoriali individuali, n. 12 prestazioni ambulatoriali di gruppo, n. 40 prestazioni ambulatoriali domiciliari e n. 10 prestazioni ambulatoriali extramurali individuali, con specifico riferimento alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA

➤ Ambulatorio dedicato per l'Autismo, con sede operativa in Lanciano (CH), Loc. Villa Martelli n. 346/B, per complessive n. 80 prestazioni, di cui n. 28 ambulatoriali individuali, n. 36 ambulatoriali di gruppo e n. 16 domiciliari/extramurali, con specifico riferimento alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

5.7 BIS AMBULATORIO DEDICATO PER L'AUTISMO

3. DI RILASCIARE, in favore della Società Sanstefar Abruzzo SPA, l'accreditamento istituzionale per:

- Centro Ambulatoriale di Riabilitazione, per complessive n. 89 prestazioni ambulatoriali individuali, n. 12 prestazioni ambulatoriali di gruppo, n. 40 prestazioni ambulatoriali domiciliari e n. 10 prestazioni ambulatoriali extramurali individuali;
- Ambulatorio dedicato per l'Autismo, per complessive n. 80 prestazioni, di cui n. 28 ambulatoriali individuali, n. 36 ambulatoriali di gruppo e n. 16 domiciliari/extramurali;

4. DI PRECISARE che:

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, della LRA 32/2007 e ss.mm.ii., *“L'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accreditamento è rinnovato dalla Giunta regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accreditamento condotte dall'Organismo Tecnicamente Accreditante di cui all'articolo 12-bis. In caso di esito negativo, la Giunta regionale dispone il diniego del rinnovo dell'accreditamento.”*;
- ai sensi dell'art. 7, LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente Accreditante;

5. DI DARE ATTO che dalla presente Deliberazione non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

6. DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della Società Sanstefar Abruzzo SPA con sede legale in Pescara, Via Bologna n. 24, e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

7. DI DEMANDARE al Servizio competente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Pierpaolo Filograsso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Matteo Filippo Petrelli
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: All. 1 ASR Abruzzo OTA.pdf

Impronta A2B701C2A7D3BE2FEC72C3BA63A54761FD7DC92BCD62020F76BB198EB1BF2907

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 27/02/2025 18:57:53

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 27/02/2025 19:36:18

Nr. di serie certificato: 944479494590345665

Allegati per Deliberazione n. 130 del 27.02.2025

Nota ASR Abruzzo, prot. n. 925 del 15.11.2024

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-03-21/all-1-asr-abruzzo-ota.pdf>

Hash: b0845c5bb6f212fec8fee6574a73c7ec



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 131 del 27/02/2025

OGGETTO: ACCREDITAMENTO EX ART. 12 L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II. DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 SITE IN AVEZZANO E IN SULMONA DELLA FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ETS



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	27/02/2025	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

OGGETTO: ACCREDITAMENTO EX ART. 12 L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II. DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 SITE IN AVEZZANO E IN SULMONA DELLA FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ETS

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

–il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private;

–la L.R. 31/07/2007, n. 32 e ss.mm.ii., recante “*Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*”;

–la L.R. n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 “*Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento*” e 2.3 “*Linee guida per la costituzione dell’organismo regionale per l’accreditamento (O.R.A.)*” le quali definiscono le funzioni dell’O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l’accreditamento (C.C.R.A.);

RICHIAMATI:

–la DGR n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;

–il DCA n. 53 del 21.07.2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l’Accreditamento (CCRA), modificata dal DCA n. 39 del 07.07.2010 e dal DCA n. 1 del 31.01.2011 di modifica anche del predetto DCA 39/2010;

–il DCA n. 79 del 22.12.2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l’Accreditamento (GERA);

ATTESO che con LRA n. 19/2018 è stato introdotto, nella LRA 32/2007, l'articolo 12-bis "*Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)*" che prevede la costituzione presso l'Agenzia Sanitaria Regionale del nuovo organismo "OTA" e che con DGR n. 83 del 22.02.2021 ("*Documento Tecnico concernente la nuova 'Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – Accreditemento e Qualità'. Approvazione*") è stata approvata la disciplina per il relativo funzionamento in sostituzione della precedente DGR n. 596/2018;

VISTE:

-la LRA 15 gennaio 2024, n. 4 "*Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)*" che, all'art. 26, comma 32, ha modificato la LRA 32/2007 e s.m.i., con efficacia dal 01.01.2024;

-la LRA 4 dicembre 2024, n. 24 "*Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria*" che, al Capo I, articolo 7, ha apportato ulteriori modifiche alla LRA 32/2007 e s.m.i., con entrata in vigore dal 12.12.2024;

CONSIDERATO che nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 12 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. il legale rappresentante del Centro di Riabilitazione San Domenico, con sede in Avezzano (AQ), alla via Macerine e del Centro di Riabilitazione San Francesco da Paola, con sede in Sulmona (AQ), alla via Mazzini n. 73 di proprietà della Fondazione Padre Alberto Mileno ETS, ha presentato domanda di accreditamento definitivo in quanto strutture in accreditamento predefinitivo;

PRESO ATTO che, nell'ambito e ai fini del procedimento di accreditamento di cui all'art. 12, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.:

-con provvedimento del Comune di Avezzano (AQ) Prot. n.0005140/14 del 06.02.2014 la Fondazione Padre Alberto Mileno ETS ha conseguito l'autorizzazione definitiva all'esercizio (ex art. 11, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.) per riabilitazione ex art. 26, L. 833/1978 per complessivi n. 25 trattamenti di degenza diurna per il Centro di Riabilitazione San Domenico con sede operativa in Avezzano (AQ), alla via Macerine;

-con provvedimento del Comune di Sulmona (AQ) n. 18 del 10.06.2016 la Fondazione Padre Alberto Mileno ETS ha conseguito l'autorizzazione all'esercizio (ex artt. 4/11, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.) per riabilitazione ex art. 26, L. 833/1978 per complessivi n. 25 trattamenti riabilitativi in regime semiresidenziale per il Centro di Riabilitazione San Francesco da Paola con sede operativa in Sulmona (AQ), alla via Mazzini n. 73;

DATO ATTO che il Servizio Accreditemento e Accordi Contrattuali – DPF018 del Dipartimento Sanità con Nota Prot. n. RA/011022/24 del 13.03.2024 ha trasmesso alla Segreteria Tecnica dell'O.T.A. presso l'Agenzia Sanitaria Regionale, la documentazione relativa alla domanda di accreditamento ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 32/2007;

PRESO ATTO del parere tecnico rilasciato dall'ASR con **Prot. ASR n. 1060 del 17.12.2024** (acquisito internamente con Prot. RA/0491928/24 del 17.12.2024), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente per il rilascio dell'accREDITamento definitivo in favore della Fondazione Padre Alberto Mileno ETS:

- per il Centro di Riabilitazione San Domenico con sede operativa in Avezzano (AQ), alla via Macerine, per n. 25 posti di semiresidenze disabili;
- per il Centro di Riabilitazione San Francesco da Paola con sede operativa in Sulmona (AQ), alla via Mazzini n. 73, per n. 25 posti di semiresidenze disabili;

con specifico riferimento alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

4. STRUTTURE SANITARIE E SOCO SANITARIE

4.1 RESIDENZIALITÀ E SEMIRESIDENZIALITÀ PER DISABILI

4.1.3 STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DI RIABILITAZIONE

PRECISATO che:

–ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

–ai sensi dell’art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 26, comma 32, L.R. n. 4 del 15.01.2024, *“L’accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal Bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all’esercizio in corso di validità. L’accreditamento è rinnovato dalla Giunta Regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale e tenuto conto dell’esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accreditamento condotte dall’Organismo Tecnicamente Accreditante di cui all’art. 12 bis. In caso di esito negativo, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell’accreditamento.”*;

–ai sensi dell’art. 7, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l’Organismo Tecnicamente Accreditante;

STABILITO che il presente provvedimento sarà notificato al rappresentante legale della Fondazione Padre Alberto Mileno ETS con sede legale in Vasto (CH), Viale Dalmazia n. 116, e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all’A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

PRECISATO di rispettare quanto previsto in materia di obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità attesta che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* e successive modificazione ed integrazioni;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della L.R.77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. DI PRENDERE ATTO che, nell'ambito e ai fini del procedimento di accreditamento di cui all'art. 12, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.:

- con provvedimento del Comune di Avezzano (AQ) Prot. n.0005140/14 del 06.02.2014 la Fondazione Padre Alberto Mileno ETS ha conseguito l'autorizzazione definitiva all'esercizio (ex art. 11, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.) per riabilitazione ex art. 26, L. 833/1978 per complessivi n. 25 trattamenti di degenza diurna per il Centro di Riabilitazione San Domenico con sede operativa in Avezzano (AQ), alla via Macerine;
- con provvedimento del Comune di Sulmona (AQ) n. 18 del 10.06.2016 la Fondazione Padre Alberto Mileno ETS ha conseguito l'autorizzazione all'esercizio (ex artt. 4/11, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.) per riabilitazione ex art. 26, L. 833/1978 per complessivi n. 25 trattamenti riabilitativi in regime semiresidenziale per il Centro di Riabilitazione San Francesco da Paola con sede operativa in Sulmona (AQ), alla via Mazzini n. 73;

2. DI PRENDERE ATTO del parere tecnico rilasciato dall'ASR con Prot. ASR n. 1060 del 17.12.2024 (acquisito internamente con Prot. RA/0491928/24 del 17.12.2024), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente per il rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo in favore della Fondazione Padre Alberto Mileno ETS:

-per il Centro di Riabilitazione San Domenico con sede operativa in Avezzano (AQ), alla via Macerine, per n. 25 posti di semiresidenze disabili;

-per il Centro di Riabilitazione San Francesco da Paola con sede operativa in Sulmona (AQ), alla via Mazzini n. 73, per n. 25 posti di semiresidenze disabili;

con specifico riferimento alle seguenti parti del Manuale di AccREDITAMENTO:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

4. STRUTTURE SANITARIE E SOCO SANITARIE

4.1 RESIDENZIALITÀ E SEMIRESIDENZIALITÀ PER DISABILI

4.1.3 STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DI RIABILITAZIONE

3. DI RILASCIARE l'accreditamento definitivo a favore della Fondazione Padre Alberto Mileno ETS (P.I. 01612240695):

- per il Centro di Riabilitazione San Domenico con sede operativa in Avezzano (AQ), alla via Macerine, per n. 25 posti di semiresidenze disabili;
- per il Centro di Riabilitazione San Francesco da Paola con sede operativa in Sulmona (AQ), alla via Mazzini n. 73, per n. 25 posti di semiresidenze disabili;

4. DI PRECISARE che:

–ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

–ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 26, comma 32, L.R. n. 4 del 15.01.2024, *“L'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal Bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accreditamento è rinnovato dalla Giunta Regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accreditamento condotte dall'Organismo Tecnicamente Accreditante di cui all'art. 12 bis. In caso di esito negativo, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'accreditamento.”*;

–ai sensi dell'art. 7, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente Accreditante;

5. DI PRECISARE altresì che l'accreditamento di cui al presente provvedimento non comporta obbligo per l'Amministrazione alla contrattazione con l'erogatore in questione, in quanto l'attribuzione del tetto di spesa richiede che si tenga conto della programmazione economica e dei vincoli che ne possono derivare;

6. DI DARE ATTO che dalla presente Deliberazione non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

7. DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà notificato al rappresentante legale della Fondazione Padre Alberto Mileno ETS con sede legale in Vasto (CH), Viale Dalmazia n. 116, e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

8. DI DEMANDARE al Servizio competente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Pierpaolo Filograsso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Matteo Filippo Petrelli
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: P A Mileno.pdf

Impronta F29A526AF6BC8EB1DD5B72B24B9C1CF087ED297DB0685CA2CC260BE03BA5347C

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 27/02/2025 18:57:37

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 27/02/2025 19:35:55

Nr. di serie certificato: 944479494590345665

Allegati per Deliberazione n. 131 del 27.02.2025

Nota ASR Abruzzo, prot. n. 1060 del 17.12.2024

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-03-21/alleg-p-mileno.pdf>

Hash: 4a67581b4e2b014be391bc9ee5c13361

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**XII LEGISLATURA**

□□□□□□□□

SEDUTA DEL 25.2.2025**Presidenza del Presidente: SOSPIRI****Consigliere Segretario: DE RENZIS**

Consiglieri	A.	Consiglieri	A.	Consiglieri	A.
ALESSANDRINI Erika	X	GATTI Paolo	X	PEPE Dino	
BLASIOLI Antonio		LA PORTA Antonietta		PIETRUCCHI Pierpaolo	
CAMPITELLI Nicola	X	LUGINI Gianpaolo		PROSPERO Francesco	
CAVALLARI Giovanni		MANNETTI Carla	X	ROSSI Maria Assunta	
D'ADDAZIO Leonardo		MARIANI Sandro		ROSSI Marilena	
D'AMARIO Daniele		MARINUCCI Luciano		SCOCCIA Marianna	X
D'AMICO Luciano		MARSILIO Marco		SOSPIRI Lorenzo	
DE RENZIS Luca		MENNA Vincenzo		TAGLIERI SCLOCCHI Francesco	
DI MARCO Antonio		MONACO Alessio		VERRECCHIA Massimo	
DI MATTEO Emiliano		PAOLUCCI Silvio			
D'INCECCO Vincenzo		PAVONE Enio			

VERBALE N. 18/8

OGGETTO: Risoluzione: Tutela falda acquifera delle sorgenti del Tirino.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta di risoluzione n. 18/II a firma del consigliere Blasioli;

Udita l'illustrazione del consigliere Blasioli;

All'unanimità dei presenti

L'APPROVA

nel testo modificato che di seguito si trascrive:

*«IL CONSIGLIO REGIONALE**PREMESSO che:*

- *L'acqua è un bene comune essenziale per la vita e deve essere gestita come un diritto fondamentale di ogni cittadino;*
- *La gestione pubblica delle risorse idriche è cruciale per garantire l'accesso equo e sostenibile all'acqua potabile, preservando l'ambiente e le comunità locali;*

CONSIDERATO che:

- *La falda del Tirino rappresenta una risorsa idrica fondamentale per la Valle del Tirino*

e in generale per le province di Chieti e Pescara, garantendo acqua potabile e sostenendo le concessioni di derivazione idroelettrica e le realtà industriali locali.

- *Tutto l'Abruzzo ma in particolare le province di Pescara e Chieti stanno ancora subendo una crisi idrica senza precedenti che rende difficile il vissuto quotidiano ma anche quello lavorativo;*

CONSTATATO che:

- *Nel 2022 è stata stipulata una convenzione tra l'azienda Acquedottistica pugliese, il Politecnico di Bari e l'Università D'Annunzio di Chieti per la valutazione e il monitoraggio del punto migliore per il prelievo di acqua potabile dalla falda del Tirino nel Comune di Bussi sul Tirino, con un importo versato di € 100.000, una convenzione di cui il Consiglio regionale non era stato informato;*
- *Le attività in oggetto della sopracitata convenzione avverranno con queste modalità: "approfondimenti sulla stima della potenzialità della sorgente del Basso Tirino; sui possibili schemi idraulici propedeutici alla progettazione delle opere di captazione; studi propedeutici alla valutazione dei possibili impatti della captazione sul sistema degli usi idrici nella valle del medio e basso Tirino";*

EVIDENZIATO che:

- *La riduzione della portata del fiume Tirino metterebbe a serio rischio il rifornimento di acqua per il territorio, le concessioni di derivazione idroelettrica e la sopravvivenza delle realtà industriali che garantiscono occupazione a buona parte della comunità;*
- *È necessario garantire la tutela delle risorse idriche locali per il benessere delle comunità abruzzesi che per i cambiamenti climatici e la dispersione idrica che tocca punte del 50%-60% sta mettendo a dura prova la Comunità abruzzese;*

Tutto ciò premesso il Consiglio regionale

IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta regionale

1. *ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare la falda del Tirino, garantendo che qualsiasi decisione futura sia concordata con le comunità locali che dovranno essere poste a conoscenza anche di eventuali studi in corso;*
2. *ad informare periodicamente il Consiglio regionale e la cittadinanza sugli sviluppi della situazione e sulle azioni intraprese per la protezione della falda del Tirino».*

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

**Luca De
Renzis**

Firmato digitalmente
da Luca De Renzis
Data: 2025.03.03
12:11:31 +01'00'

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri

Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 04/03/2025 13:21

Seriale Certificato: 86

Valido dal 09/05/2022 al 08/05/2025

TI Trust Technologies QTSP CA





GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO	DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO
UFFICIO	DEMANIO MARITTIMO
OGGETTO	Attività nelle spiagge del litorale Abruzzese – <i>ADOZIONE</i> Ordinanza Balneare 2025.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI	<ul style="list-style-type: none"> - il D.P.R. 616/77 in data 24.07.1977, recante norme in materia di delega di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali ed il D. Lgs. 31.03.1998, n. 112 recante norme sul conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali; - il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n° 59, nonché la L.R. 23.12.1999, n. 135, attuativa del Decreto Legislativo; - le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale Demanio Marittimo e dei Porti nn.10, 12, 22 serie 1, Titolo Demanio Marittimo, datate rispettivamente 07.05.1994, 20.05.1994 e 10.04.1995;
PRESO ATTO	<ul style="list-style-type: none"> - della Direttiva 2006/7/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 15/02/2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed il D. Lgs. n. 116 del 30/05/2008 di Attuazione della Direttiva 2006/7/CE; - del D.P.R. n°470 in data 08.06.1982 e ss.mm.ii., recante disposizioni relative alla qualità delle acque di balneazione; - del Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16.10.1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe; - della Legge del 05.02.1992 n.104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili; - della Legge del 04.12.1993 n.494 e ss.mm.ii. recante disposizione per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;
DATO ATTO CHE	<ul style="list-style-type: none"> - la Legge Regionale 17.12.1997, n. 141 e ss.mm.ii., disciplina l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative; - l'articolo 1 della L.R. n°6 del 14.02.2024 modifica l'articolo 16 della L.R. 141/97; - l'articolo 26 comma 11 della L.R. n°4 del 25.01.2024 modifica l'articolo 4 e 9 della L.R. 141/97;
CONSIDERATA	la necessità di emanare annualmente disposizioni relative all'uso delle spiagge e del mare, con riferimento alle attività turistico-balneari ed alle attività connesse, svolte nell'ambito della Regione Abruzzo, che garantiscano l'uniformità dell'uso del demanio marittimo lungo tutta la costa regionale, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di gestione delle amministrazioni comunali costiere;
RITENUTO	pertanto che le disposizioni inerenti la stagione balneare ai fini della balneabilità delle acque della Regione Abruzzo che verranno deliberate dalla Giunta Regionale e che saranno oggetto di apposite Ordinanze da parte dei Sindaci dei Comuni costieri,



GIUNTA REGIONALE

costituiscono obbligo per le imprese balneari, per quanto di loro competenza, in particolare in relazione agli obblighi derivanti dagli adempimenti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico (cittadini-utenti) rispetto alla qualità delle stesse acque di balneazione, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 attuativo del D.lgs. n. 116/08;

RICHIAMATA

la Determinazione n°DPC032/156 del 31.05.2023 di adozione del Protocollo di Sostenibilità delle Spiagge del litorale abruzzese, redatto in attuazione della Strategia Regionale dello Sviluppo Sostenibile SRSvS, in cui sono stati individuati n°10 ambiti di intervento da perseguire nella fruizione delle spiagge abruzzesi, a carattere volontario, per il raggiungimento dei 17 GOALS della Sustainable Development;

RAVVISATA

la necessità di adottare apposita Ordinanza Balneare per l'anno 2025 e che ai fini della redazione della stessa si è proceduto ad avviare il processo partecipativo e di coinvolgimento dei principali stakeholder, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, uffici demaniali dei comuni costieri e capitanerie della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO CHE

si è proceduto ad avviare il succitato processo partecipativo e di coinvolgimento ai fini della redigenda ordinanza balneare 2025 mediante convocazione dei principali stakeholder del territorio con convocazioni trasmesse dall'Ufficio demanio Marittimo regionale:

- nota prot. n.16496 del 17.1.2025 indirizzata alla Direzione Marittima di Pescara e alle Capitanerie di Porto Giulianova, Ortona e Vasto;
- nota prot. n. 16518 del 17.1.2025 indirizzata alle associazioni di categoria del settore balneare con finalità turistico ricreative: Fiba Confesercenti, Sib Confcommercio, Assobalneari Confindustria, Confartigianato, Faida Federcamping, Balneari Tortoreto Lido, FAB/CNA Balneari e Parco del Cerrano;
- nota prot. n. 16555 del 17.1.2025 indirizzata ai 19 Comuni della fascia costiera abruzzese e all'ente Area Marina Protetta "Torre del Cerrano";
- nota prot. n. 16533 del 17.1.2025 indirizzata alle Associazioni ambientaliste: WWF Abruzzo, Legambiente Abruzzo e Stazione Ornitologica Abruzzese;

DATO ATTO CHE

- dal 04.2.2025 al 05.2.2025 sono state svolte le riunioni nell'ambito del succitato endo-procedimento partecipativo e al termine di ciascuna riunione è stato inoltrato a mezzo pec, con giusta lettera di trasmissione, il rispettivo verbale di competenza a tutti i partecipanti e che gli stessi sono stati puntualmente riscontrati in atti dall'Ufficio Demanio Marittimo, nelle modalità e nei tempi richiesti dai rispettivi verbali, unitamente a proposte, segnalazioni ed eventuali elementi di criticità;
- l'esito della procedura partecipata di consultazione con Enti Pubblici, Associazioni di categoria e Stakeholder è contenuto nei verbali che si allegano alla presente determinazione (**All.1**), che si richiamano integralmente, ovvero:
 - ✓ Verbale riunione Associazioni Ambientaliste giusto Prot. N°RA/80995 del 28.2.2025;
 - ✓ Verbale riunione con le Capitanerie di Porto/Direzione Marittima giusto Prot. N°RA/55106 del 12.02.2025;
 - ✓ Verbale riunione con i 19 Comuni della costa abruzzese giusto Prot. N°RA/55007 del 12.02.2025;
 - ✓ Verbale riunione con le Associazioni di categoria e stakeholders giusto Prot. N°RA/46612 del 06.02.2025;



GIUNTA REGIONALE

- PRESO ATTO** dell'Ordinanza Balneare predisposta dall'Ufficio Demanio Marittimo di questo Servizio che forma parte integrante della presente determinazione (**All.2**), avente ad oggetto – Attività nelle spiagge del litorale Abruzzese - Ordinanza Balneare 2025, redatta all'esito della disamina del processo partecipativo precedentemente citato ed integrando i principi di Sostenibilità di cui alla D.D. n°DPC032/156 del 31.05.2024;
- RICHIAMATI** gli ulteriori provvedimento che la Giunta Regionale approva annualmente:
- l'elenco delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento precedente e la relativa classe di appartenenza;
 - l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" per cinque anni consecutivi, per le quali è stato disposto il divieto permanente di balneazione;
 - l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione;
 - l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali), nonché ulteriori disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all'ARTA, ai Comuni ed agli Enti Gestori del Servizio Idrico;
- CONSIDERATA** la D.G.R. 147 del 11.03.2020 recante "Dipartimento Territorio-Ambiente – approvazione del nuovo assetto organizzativo" con la quale le competenze dell'ex Servizio DPH004 in materia di DEMANIO MARITTIMO sono state attribuite al Dipartimento "Territorio e Ambiente" – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio DPC032;
- DATO ATTO CHE** per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento restano salve le disposizioni delle normative in materia, in particolare le norme contenute nel Piano Demaniale Marittimo Regionale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 20/4 del 15.02.2015 nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime;
- VISTA** la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";
- CONSTATATA** la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e la sua conformità alla vigente legislazione;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- DI PRENDERE ATTO** dell'esito della procedura partecipata di consultazione con Enti Pubblici, Associazioni di categoria e Stakeholder, come risultante dai verbali che si allegano alla presente determinazione (**All.1**) quale parte integrante della presente determinazione;
- DI ADOTTARE** il contenuto dell'Ordinanza Balneare 2024 (**All. 2**) che forma parte integrante della presente Determinazione, per il termine di 30 giorni ai fini dell'acquisizione di



GIUNTA REGIONALE

ulteriori osservazioni, all'esito delle eventuali controdeduzioni si intende approvato;

DI TRASMETTERE La presente determinazione e gli allegati 1) e 2) ai Comuni costieri, alla Direzione Marittima di Pescara, alla Capitaneria di Porto di Ortona, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova e di Vasto, alle Associazioni di categoria e alle Associazioni Ambientaliste maggiormente rappresentative sul territorio ai fini del recepimento di eventuali ulteriori osservazioni entro il termine di 15 giorni;

DI STABILIRE che entro 30 giorni dalla data odierna il provvedimento sarà definitivamente approvato all'esito della conclusione del procedimento di controdeduzioni delle eventuali ulteriori osservazioni pervenute;

DI DARE MANDATO all'Ufficio Demanio Marittimo di provvedere alla pubblicazione dell'apposita Ordinanza sul Burat e sul sito Web Sezione "Amministrazione Trasparente" e "Avvisi" della Regione Abruzzo ai sensi della normativa vigente.

L'Estensore
Ufficio Demanio Marittimo
Dott. Marco D'Alessandro
(f.to elettronicamente)

Il Funzionario Tecnico
Ufficio Demanio Marittimo
Arch. Ph.D Laura Antosa
(f.to elettronicamente)

Il DIRIGENTE del Servizio
Pianificazione Territoriale e Paesaggio
Dott. Dario Ciamponi

Allegati per Determinazione n. DPC032/57 del 11.03.2025

Allegato 2

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-03-24/all-2-ob2025-signed.pdf>

Hash: 60f9c819135cacefb65820ba68512bc0

DETERMINA n. DPE015/59 DEL 12/03/2025

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE DI PESCARA – DPE015
UFFICIO DEMANIO IDRICO INVASI E SBARRAMENTI**

OGGETTO: Codice Univoco PE/D/3192. Ditta TROIA DANTE & C. SNC. Subentro nella concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee dal corpo idrico Piana del Pescara mediante n.1 pozzo ad uso autolavaggio ubicato nel Comune di Pescara in Via Rigopiano n. 61 (Art. 22 e 29, Decreto 2/Reg./2023).

IL SERVIZIO PROCEDENTE

[omissis]

DETERMINA**1. SUBENTRO**

Si concede alla Ditta TROIA DANTE & C. SNC, C.F. e P.Iva 02101290688 con sede legale in Via A. Vivaldi 3, Montesilvano (PE), di subentrare ai sensi dell'art. 29 del Regolamento nella concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee dal corpo idrico Piana del Pescara mediante n.1 pozzo ad uso autolavaggio ubicato nel Comune di Pescara in Via Rigopiano n. 61 agli stessi patti e condizioni previsti dal Disciplinare del 23/01/2025 Racc. n. 2 del 23/01/2025 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pescara al n. 178 Serie 3 del 04/02/2025 e sottoscritto dal precedente concessionario TAMOIL ITALIA S.P.A.

2. APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI SUBENTRO

Si approva lo schema di Disciplinare di subentro, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, nella forma di atto aggiuntivo al Disciplinare del 23/01/2025 Racc. n. 2 del 23/01/2025 di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. CONCESSIONE

Si concede alla Ditta TROIA DANTE & C. SNC, C.F. e P.Iva 02101290688 con sede legale in Via A. Vivaldi 3, Montesilvano (PE) di derivare acqua ad uso autolavaggio dal corpo idrico Piana del Pescara in Comune di Pescara in Via Rigopiano 61 nella misura di:

- Portata media: 0,023 l/s.
- Portata massima: 0,83 l/s.
- Volume annuo complessivo: 730 mc/anno.
- Portata concessa in via precaria: 0,0046 l/s.

4. DURATA

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (TRENTA), successivi e continui, decorrenti dal 01/01/2000 data di effettivo inizio del prelievo come accertato in fase di istruttoria. La scadenza della concessione di cui al presente Atto viene quindi fissata al 31/12/2029 [omissis]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Marcello D'Alberto
(Firmato digitalmente)



GIUNTA REGIONALE

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA

UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI

Via Catullo 2 - 65127 Pescara - C.F. 80003170661 - ☎ 085.9181101

PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Pratica PE/D/4103. Ditta CORRADETTI BRUNO EREDI S.A.S. di Maurizio Corradetti & C.

Domanda per il rilascio della concessione in sanatoria alla derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso autolavaggio mediante n. 1 pozzo ubicato nell'area annessa all'impianto distribuzione carburanti stradale sito nel Comune di Pescara, in Via Tiburtina Valeria n. 152.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 14, c. 1 del Decreto n.2/Reg./2023 recante “*Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica*” (BURA 18 agosto 2023, n. 130 Speciale),

DISPONE

La pubblicazione del presente Avviso, corredato dalle seguenti informazioni:

- a) **Autorità concedente:** Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Demanio Idrico e Fluviale DPC017. PEC: dpc017@pec.regione.abruzzo.it.
- b) **Oggetto del procedimento:** Domanda per il rilascio della concessione in sanatoria alla derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso autolavaggio mediante n. 1 pozzo ubicato nell'area annessa all'impianto distribuzione carburanti stradale sito nel Comune di Pescara, in Via Tiburtina Valeria n. 152.
- c) **Servizio procedente:** Servizio Genio Civile di Pescara DPE015, Via Catullo n. 2, 65127 Pescara, PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it; Responsabile del procedimento: Ing. Mario Antonio Cerasoli e-mail: mario.cerasoli@regione.abruzzo.it.
- d) **Dati identificativi del richiedente:** DITTA CORRADETTI BRUNO EREDI S.A.S. di Maurizio Corradetti & C.
- e) **Data di presentazione della domanda:** acquisita al prot. RA/0013384/25 del 15/01/2025
- f) **Portata massima e media di acqua richiesta:** max 0,15 l/s; med 0,04 l/s; volume 379,50 mc/anno.
- g) **Luogo di presa:** Comune di Pescara; Lat. 42.452790, Lon. 14.205489.
- h) **Quantità e luogo dell'eventuale restituzione:** non è prevista la restituzione.
- i) **Uso della risorsa idrica:** autolavaggio (art. 6 Decreto n. 2/Reg./2023).
- j) **Luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati** ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico e le modalità telematiche per accedere al fascicolo informatico: Servizio Genio Civile di Pescara – DPE015, Via Catullo n. 2, 65127 Pescara, domanda e allegati consultabili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, ovvero consultabile telematicamente previa richiesta alla PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it (secondo le modalità previste dall'Art. 14, c. 5 del Decreto n.2/Reg./2023).
- k) **Termini e modalità per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali:** Eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito alla domanda pubblicata potranno essere trasmesse, **entro e non oltre 60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T. Ai fini



GIUNTA REGIONALE

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA

UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI

Via Catullo 2 - 65127 Pescara - C.F. 80003170661 - ☎ 085.9181101

PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

dell'ammissione in concorrenza di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle presentate entro il termine di **30 (trenta) giorni** dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T., comprese le domande pervenute antecedentemente alla pubblicazione del medesimo avviso. Le osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali dovranno pervenire in forma scritta al Servizio Genio Civile di Pescara DPE015, all'indirizzo PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it.

- l) **Giorno e luogo della visita locale di istruttoria:** La visita locale di istruttoria di cui all'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria; nel caso di ammissione di domande concorrenti e/o di presentazione di osservazioni e/o opposizioni trova applicazione quanto disposto dall'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023.
- m) **Data entro la quale deve concludersi il procedimento:** Il procedimento si concluderà entro i termini di cui all'art. 40 del Regolamento di cui al Decreto 2/Reg./2023. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al TSAP ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

L'Istruttore

Arch. Valeria Paolucci

[Firmato elettronicamente]

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Mario Antonio Cerasoli

[Firmato elettronicamente]

Il Dirigente del Servizio

Ing. Marcello D'Alberto

[Firmato digitalmente]

**REGIONE
ABRUZZO**REGIONE
ABRUZZO**GIUNTA REGIONALE****DETERMINAZIONE N. DPF018/11****DEL 25.02.2025****DIPARTIMENTO SANITÀ****SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI****UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

Oggetto: Revoca Determinazione Dirigenziale DPF018/61 del 10.12.2024 e approvazione Elenchi Ammessi e Non Ammessi – DGR 152/2024.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private e nello specifico il comma 1 dell'art 8 quater a tenore del quale *"l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private, che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti"*;

VISTA la LRA 32/2007 e ss.mm.ii., *"Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"*, che disciplina la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in attuazione di quanto disposto dal D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i.;

VISTO nello specifico l'articolo 6 della LRA 32/2007 e s.m.i. *"Accreditamento istituzionale"* ed in particolare il comma 4 secondo cui *"L'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal Bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accreditamento è rinnovato dalla Giunta regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accreditamento condotte dall'Organismo Tecnicamente Accreditante di cui all'art. 12 bis. In caso di esito negativo, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'accreditamento"*;

VISTE:

- la LRA 15 gennaio 2024, n. 4 *"Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)"* che, all'art. 26, comma 32, ha modificato la LRA 32/2007 e s.m.i., con efficacia dal 01.01.2024;
- la LRA 4 dicembre 2024, n. 24 *"Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e"*

finanziaria” che, al Capo I, articolo 7, ha apportato ulteriori modifiche alla LRA 32/2007 e s.m.i., con entrata in vigore dal 12.12.2024;

CONSIDERATO che, per quanto premesso, la LRA n. 32/2007 e s.m.i. subordina l'accreditamento istituzionale alla valutazione del fabbisogno e alle specifiche condizioni del bando a tal fine predisposto dalla Regione;

VISTA la LRA n. 5 del 10.03.2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 *“Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento”* e 2.3 *“Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accreditamento (O.R.A.)”* le quali definiscono le funzioni dell'O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'accreditamento (C.C.R.A.);

RICHIAMATI:

- l'articolo 25 della LRA 30 aprile 2009 n. 6 che attribuisce all'Agenzia Sanitaria Regionale compiti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;
- la DGR n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BUR n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;
- il DCA n. 53 del 21.07.2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (CCRA), modificata dal DCA n. 39 del 07.07.2010 e dal DCA n. 1 del 31.01.2011 di modifica anche del predetto DCA 39/2010;
- il DCA n. 79 del 22.12.2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (GERA);
- la DGR n. 596 del 07.08.2018 recante la *“Disciplina per il funzionamento dell'organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)”* così come aggiornata e sostituita integralmente con la DGR n. 83 del 22/02/2021 avente ad oggetto *“Documento Tecnico concernente la nuova ‘Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – Accreditamento e Qualità’. Approvazione”*;

VISTA la DGR 152 del 28.02.2024 con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate eroganti prestazioni di medicina riabilitativa, ai sensi dell'articolo 6 della LRA 32/2007 e s.m.i. e pubblicato sul BURAT Ordinario n. 13 del 27.03.2024;

PRESO ATTO degli allegati parti integranti e sostanziali della citata DGR 152/2024, ovvero:

- *“Allegato preliminare all'avviso di accreditamento di n. 5 punti erogativi di servizi/prestazioni ambulatoriali di medicina riabilitativa ex art. 26 nella Regione Abruzzo – DGR 343 del 19.06.2023 e 698 del 25.10.2023”* (Allegato 1);
- Avviso Pubblico (Allegato 2) e della relativa modulistica (Allegato 3);

CONSIDERATO che l'Avviso Pubblico è finalizzato all'accreditamento di:

- 2 punti erogativi per il territorio della Provincia di L'Aquila di cui 1 nell'Area Marsica (Distretto 2) e 1 nell'Area L'Aquila (Distretto 1 - Distretto 5);
- 3 punti erogativi per il territorio della Provincia di Pescara, di cui 1 nell'Area Montana Vestina (Distretto 6) e 2 nell'Area Metropolitana (Distretti 3 - 5);

RICHIAMATO l'articolo 6 dell'Avviso Pubblico, secondo cui *“L'istruttoria e la verifica della completezza della documentazione prodotta dagli istanti, è effettuata dal Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali – DPF018 del Dipartimento Sanità, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 32/2007 e s.m.i. e della DGR 591/P del 01.07.2008, allegato 6 “Procedure” e s.m.i., in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992”*;

RICHIAMATO il medesimo articolo 6 dell'Avviso Pubblico, e specificatamente:

- il comma 4 *“Le istanze pervenute ed istruite positivamente secondo la normativa sopra richiamata e nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente Avviso, sono inserite*

- nell'Elenco degli Ammessi da trasmettere all'OTA per la verifica dei requisiti di accreditamento. Tale elenco ricomprenderà tutte le strutture in possesso dei requisiti di ammissione stabiliti dal presente avviso nel rispetto dei criteri di preferenza ove applicati";*
- il comma 5 *"Le istanze pervenute ed istruite negativamente, secondo la normativa sopra richiamata e nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente Avviso, sono inserite nell'Elenco dei Non Ammessi, nel rispetto delle procedure e dei termini di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990";*
 - il comma 6 *"L'Elenco degli Ammessi e l'Elenco dei Non Ammessi sono trasmessi dal Responsabile del Procedimento al Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali entro 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'art. 5 del presente avviso, in ragione della natura complessa degli adempimenti istruttori";*

RICHIAMATA la Nota Prot. RA0309373/24 del 26.07.2024 con cui il Servizio Programmazione Socio-Sanitaria DPF020, in riscontro alla Nota Prot. RA0301002/24 del 22.07.2024 del Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali DPF018, ha fornito chiarimenti circa i requisiti e le condizioni per l'individuazione degli aventi titolo a partecipare all'Avviso di che trattasi;

ATTESO che, in relazione al Distretto 1 - 5 della Provincia di L'Aquila – Area Distrettuale L'Aquila, sono pervenute le seguenti domande di accreditamento:

- 1) CEN.FIS SRL, presentata il 22.04.2024 ed acquisita internamente in pari data con Prot. RA0166473/24;
- 2) SANSTEFAR ABRUZZO SPA, presentata il 28.03.2024 ed acquisita internamente in pari data con Prot. RA0135569/24;

CONSIDERATO che il Servizio DPF018 ha condotto l'istruttoria delle istanze pervenute in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Avviso Pubblico e alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPF018/61 del 10.12.2024 di approvazione dell'Elenco degli Ammessi e dell'Elenco dei Non Ammessi, così come notificata in pari data con Prot. RA0481229/24 alla Segreteria Tecnica dell'OTA per le attività di competenza;

VISTA la nota Prot. RA0019770/25 del 20.01.2025 con cui la Società SANSTEFAR ABRUZZO SPA ha rimesso l'autorizzazione all'esercizio Prot. 2996 del 09.01.2025 con la quale il Comune di L'Aquila ha autorizzato il trasferimento del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 dalla Via Pirro Aloisio Scrivà n. 1 alla Via Enrico De Nicola n. 2/B

CONSIDERATO che con Nota Prot. RA0054641/25 del 11.02.2025 il Servizio DPF018 ha preavvisato il diniego, ai sensi dell'articolo 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., precisando che:

- *"Il trasferimento autorizzato dal Comune di L'Aquila con Prot. 2996 del 09.01.2025 rende la domanda di accreditamento non accoglibile in quanto quest'ultima ha ad oggetto la struttura sita in L'Aquila - Via Pirro Scrivà Aloisio n. 1, che, ai sensi del provvedimento comunale Prot. 2996 del 09.01.2025 risulta essere ora sprovvista del titolo autorizzatorio costituente condizione indefettibile per la partecipazione al bando";*
- *"Analogamente, non può considerarsi oggetto della domanda, la struttura ubicata in L'Aquila - Via Enrico De Nicola n. 2/B, in quanto ogni variazione dell'istanza di accreditamento sarebbe stata ammissibile non oltre il termine ultimo per la relativa presentazione";*

VISTA la nota Prot. RA0050484/25 del 10.02.2025 con la quale l'OTA è stato invitato a sospendere le attività di verifica di competenza;

PRESO ATTO della mancata rimessione di osservazioni e controdeduzioni al preavviso di diniego Prot. RA0054641/25 da parte della Società SANSTEFAR ABRUZZO SPA;

RITENUTO di revocare la Determinazione Dirigenziale DPF018/61 del 10.12.2024 e di approvare con il presente provvedimento l'Elenco degli Ammessi (Allegato 1) e l'Elenco dei Non Ammessi

(Allegato 2), quali parti integranti e sostanziali;

STABILITO di notificare il presente provvedimento all'OTA per i successivi adempimenti di competenza;

VISTA la LRA n. 77/1999 e s.m.i.;

VISTA la LRA n. 4/2020;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente richiamati

- 1. DI REVOCARE** la Determinazione Dirigenziale DPF018/61 del 10.12.2024 e di approvare con il presente provvedimento l'Elenco degli Ammessi (Allegato 1) e l'Elenco dei Non Ammessi (Allegato 2), quali parti integranti e sostanziali;
- 2. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento all'OTA, alla Società SANSTEFAR ABRUZZO SPA e alla Società CEN.FIS.

L'estensore

Dott. Pierpaolo Filograsso



Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Matteo Filippo Petrelli



Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Rosaria Di Giuseppe



Allegati per Determinazione n. DPF018/11 del 25.02.2025

Allegato 1 - Elenco Ammessi Avviso DGR 152/2024

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-03-21/allegato-1-elenco-ammessi.pdf>

Hash: 266cb44fbae34619b77db0e805e53622

Allegato 2 - Elenco Non Ammessi Avviso DGR 152/2024

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-03-21/allegato-2-elenco-non-ammessi.pdf>

Hash: 5031797e404c7c7742ee597ed8f1c13c

REGIONE
ABRUZZO

DIPARTIMENTO SOCIALE – ENTI LOCALI - CULTURA - SEDE PESCARA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE – DPG022
Ufficio Terzo Settore

DETERMINAZIONE N. DPG022/58

del 10 marzo 2025

OGGETTO: L.R. n. 38/04 Artt. 4 e 5 – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro consorzi - CANCELLAZIONE “RADICI Società Cooperativa Sociale-Onlus” - C.F. 02598210694 – con sede legale in Via Sandro Pertini, n 1/C del comune di Vasto (CH) - DGR n.72 del 31.01.2024 - P.I.A.O. 2024/2026 – e DGR n.63 del 31.01.2025 - P.I.A.O. 2025/2027 - Annualità 2025 - Verifica sussistenza dei requisiti ai fini della permanenza dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO*Omissis***D E T E R M I N A**

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** della nota PEC del 10.02.2025 trasmessa a questo Servizio dalla “RADICI Società Cooperativa Sociale-Onlus” - C.F. 02598210694 – con sede legale in Via Sandro Pertini, n 1/C del comune di Vasto (CH), acquisita agli atti dell’Ufficio in pari data al numero di protocollo 0052118/25, con la quale ha comunicato la perdita dei requisiti necessari alla conservazione dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi;
2. **procedere alla cancellazione**, ai sensi dell’Art. 5 della L.R. 38/2004 richiamato in premessa, dell’iscrizione della “RADICI Società Cooperativa Sociale-Onlus” - C.F. 02598210694 – con sede legale in Via Sandro Pertini, n 1/C del comune di Vasto (CH), dall’ all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi;
3. **dare atto** che la presente Determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alle cooperative interessate;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore regionale del Dipartimento “Sociale – Enti locali – Cultura” e all’Assessore preposto alle Politiche sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi delle vigenti disposizioni.

L’Estensore
Patrizia Nobile
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Salvatore Gizzi
firmato elettronicamente

La Dirigente del Servizio
Avv. Romina Ciaffi
(firmato digit



ROMINA CIAFFI
DIRIGENTE
REGIONE ABRUZZO
10.03.2025 13:31:26
GMT+01:00

REGIONE
ABRUZZO

DIPARTIMENTO SOCIALE – ENTI LOCALI - CULTURA - SEDE PESCARA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE – DPG022
Ufficio Terzo Settore

DETERMINAZIONE N. DPG022/59

del 10 marzo 2025

OGGETTO: L.R. n. 38/04 Artt. 4 e 5 – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro consorzi - CANCELLAZIONE
“C.A.S.S.A.I. - Società Cooperativa Sociale” - C.F. 01478080698 – con sede legale in Via Aia S. Maria, 99 del comune di Atessa (CH). - DGR n.72 del 31.01.2024 - P.I.A.O. 2024/2026 – e DGR n.63 del 31.01.2025 - P.I.A.O. 2025/2027 - Annualità 2025 - Verifica sussistenza dei requisiti ai fini della permanenza dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** della nota PEC del 03.02.2025 trasmessa a questo Servizio dalla “C.A.S.S.A.I. - Società Cooperativa Sociale” - C.F. 01478080698 – con sede legale in Via Aia S. Maria, 99 del comune di Atessa (CH), acquisita agli atti dell’Ufficio in pari data al numero di protocollo 0041176/25, con la quale ha comunicato la perdita dei requisiti necessari alla conservazione dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi;
2. **procedere alla cancellazione**, ai sensi dell’Art. 5 della L.R. 38/2004 richiamato in premessa, dell’iscrizione della “C.A.S.S.A.I. - Società Cooperativa Sociale” - C.F. 01478080698 – con sede legale in Via Aia S. Maria, 99 del comune di Atessa (CH), dall’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi;
3. **dare atto** che la presente Determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alle cooperative interessate;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore regionale del Dipartimento “Sociale – Enti locali – Cultura” e all’Assessore preposto alle Politiche sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi delle vigenti disposizioni.

L’Estensore
Patrizia Nobile
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Salvatore Gizzi
firmato elettronicamente

La Dirigente del Servizio
Avv. Romina Ciaffi
(firmato digitalmente)



ROMINA CIAFFI
DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
10.03.2025 13:34:28 GMT+01:00

COMUNE DI ROSCIANO
AVVISO

**OGGETTO: “RICONNESSIONE TERRITORIALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI
OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DELL'ISTITUTO
SCOLASTICO G. FINAMORE” CUP G91J24001700004. L.R. 18/83 – AVVISO
DI DEPOSITO ATTI PROGETTUALI.**

Il Responsabile dell'Area LL.PP. e Territorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001, dell'art. 10 della L.R. n. 18/83 e ss.mm.ii. e dell'art. 43, comma 2 della L.R. n. 11/99 rende noto che presso l'Ufficio LL.PP. e Territorio, a partire dal 13/03/2025 e per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, è depositato il progetto “RICONNESSIONE TERRITORIALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO G. FINAMORE” CUP G91J24001700004, la cui approvazione avvenuta con D.C.C. n. 5 del 24/02/2025 costituisce adozione di variante al vigente P.R.G.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare, su carta legale del valore corrente, tramite il protocollo del Comune, osservazioni alla predetta variante. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine sono irricevibili.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. E TERRITORIO

Arch. Ilenia Ascenzo



Comune di San Vincenzo Valle Roveto

Provincia di L'Aquila

STATUTO COMUNALE

**Approvato con delibera del
Consiglio Comunale
n. 20 del 21/11/2024**

COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

STATUTO

Delibera n. 15 del 30/5/2003.

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Denominazione

1. Il Comune di San Vincenzo Valle Roveto, facente parte dell'Unione dei Comuni "Montagna Marsicana", è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dal D. l.vo 18 agosto 2000, n. 267.
2. La sua Comunità è costituita dalla popolazione di San Vincenzo Valle Roveto e dalle frazioni di Castronovo, Morrea, Roccavivi, San Giovanni Nuovo, San Giovanni Vecchio, Le Rosce-Santa Restituta e San Vincenzo Vecchio.

Art. 2 Stemma e Gonfalone

1. Lo stemma del Comune, adottato dal Consiglio comunale, è autorizzato nella foggia descritta dal Decreto del Presidente della Repubblica del 19.11.1999, registrato nei registri dell'Ufficio araldico il 27.12.1999, pagina n. 153. Esso viene riprodotto negli atti con stampa.
2. Il Gonfalone del Comune, adottato dal Consiglio comunale, è autorizzato nella foggia descritta dal Decreto del Presidente della Repubblica del 19.11.1999, registrato nei registri dell'Ufficio araldico il 27.12.1999, pagina n. 153. Il Gonfalone resta esposto nella sala Consiliare.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa o manifestazione, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune. Al trasporto ed all'esibizione ufficiale del Gonfalone provvedono, di norma, gli operatori di polizia locale.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 3 Territorio e sede comunale

1. Gli organi e gli uffici comunali hanno sede in San Vincenzo Valle Roveto, in Via Guglielmo Marconi n. 7.
2. Possono essere istituite, con deliberazione del Consiglio Comunale, delegazioni nelle frazioni, previa individuazione delle risorse di personale e dei mezzi necessari per il regolare funzionamento delle strutture.
3. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 4 Finalità

Il Comune di San Vincenzo Valle Roveto:

- a) rappresenta l'intera popolazione, curandone gli interessi, nel rispetto delle caratteristiche sociali e culturali, e promuovendone lo sviluppo ed il progresso civile e socio-economico e culturale;
- b) garantisce, nelle forme e con le modalità stabilite nel presente Statuto e nei regolamenti di attuazione, la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alla attività amministrativa;
- c) provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali ed alla organizzazione e svolgimento della propria attività nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto;
- d) persegue e promuove una organica politica comunale e sovracomunale di assetto, utilizzazione ed organizzazione del territorio e fruizione delle risorse, mirata alla crescita socio-economica dell'intero comprensorio;
- e) cura la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio;
- f) In collaborazione con gli altri Comuni, con l'**Unione dei Comuni** e con gli altri enti pubblici attiva tutte le funzioni amministrative nei diversi settori, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano favorendo ogni iniziativa concertata con l'**Unione dei Comuni**;
- g) d'intesa con i Comuni limitrofi e con l'**Unione dei Comuni**, promuove una organica politica di aggregazione, al fine di inserire il proprio territorio, anche attraverso le fusioni e le unioni previste dagli artt. 15 e 32 del D. l.vo 18 agosto 2000, n. 267, in una dimensione atta a favorirne lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'intero comprensorio.

2. Il Comune di San Vincenzo Valle Roveto, inoltre, concorre:

- a) All'istituzione ed al funzionamento degli istituti e degli strumenti di concertazione di cui all'art. 4 del D. l.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) Alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e delle regioni ed alla loro specificazione ed attuazione ai sensi dell'art. 5 del D. l.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- c) (*abrogata*)
- d) Alla formazione, nei modi stabiliti dalla legge, del Piano pluriennale dell' **Unione dei Comuni**, di cui all'art. 28 del D. l.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5 Metodi d'intervento

1. Per il conseguimento delle sue finalità il Comune di San Vincenzo Valle Roveto assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi ed i criteri della propria azione mediante piani e programmi generali e settoriali.

Art. 6 Consorzi e/o Unioni di Comuni

1. In attuazione ai principi della legge di riforma delle autonomie locali il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le modalità e finalità previste dalla legge, Consorzi e/o unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla Collettività.

TITOLO II FUNZIONI

Art. 7

Funzioni Amministrative

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative di interesse della popolazione e quelle riguardanti il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Art. 8

Funzioni Statali

1. Il Comune garantisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

Art. 9

Metodo operativo

1. Il Comune per il perseguimento dei propri fini elabora, adotta e realizza programmi a breve, medio e lungo termine, ricerca e promuove la collaborazione di altri enti pubblici, dei cittadini, delle associazioni sindacali e professionali ed in generale di tutte le forze economiche e sociali presenti ed operanti nel suo territorio.

Art. 10

Esercizio delle Funzioni

1. Il Comune esercita le proprie funzioni e quelle attribuite dallo Stato e dalla Regione, attuando, ove possibile, le migliori forme di cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia e con l'**Unione dei Comuni**.
2. Il Comune, per una migliore qualità ed economicità dei servizi, può delegare funzioni all' **Unione dei Comuni** della quale fa parte.

Art. 11

Programmi sovracomunali

1. Il Comune partecipa alla determinazione dei contenuti e degli obiettivi dei piani e dei programmi di sviluppo regionale e collabora all'attuazione di questi con propri programmi secondo i principi e le direttive delle leggi regionali.
2. Nella pianificazione territoriale, il Comune collabora alla elaborazione dei piani Regionali, Provinciali e dell'**Unione dei Comuni** e ne attua i contenuti e gli obiettivi con propri piani di intervento.

Art. 12

Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale adotta appositi regolamenti per l'esercizio delle funzioni e per l'attuazione dei principi fissati con il presente Statuto.

TITOLO III

CAPO I PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 13 Istituzione di Albo

1. Il Comune di San Vincenzo Valle Roveto, in conformità ai principi di valorizzazione delle libere forme associative e della formazione degli organismi di partecipazione, istituisce un albo degli organismi e delle forme associative operanti nel territorio comunale da aggiornare periodicamente.

2. Per il raggiungimento dei principi di valorizzazione delle libere forme associative, il Comune:

a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;

b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;

c) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;

d) mette a disposizione delle forme associative, aventi sede nel territorio comunale le strutture e il personale occorrente per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni;

e) affida ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni, assegnando i fondi necessari, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del Comune;

f) favorisce la formazione di organismi di tipo associativo con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche; gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi e i mezzi operativi. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività con una relazione da inviarsi alla Giunta.

3. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri.

Art. 14 Promozione e valorizzazione

1. Il Comune promuove e valorizza le associazioni libere e volontarie che si costituiscono tra i propri cittadini. In particolare promuove e sostiene le associazioni tra gli anziani, gli handicappati e i giovani, le associazioni femminili, culturali e sportive, gli istituti di promozione e valorizzazione del territorio, del patrimonio artistico e culturale del Comune, le associazioni di ricerca e promozione dei vari settori dell'economia locale.

2. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità per l'erogazione di contributi a favore delle suddette associazioni ed istituti.

Art. 15 Partecipazione attiva

1. Tutte le associazioni, liberamente costitutesi, hanno il diritto di presentare proposte e

programmi in relazione ai settori di appartenenza.

2. A tal uopo le associazioni dovranno depositare presso la Segreteria comunale lo statuto o l'atto costitutivo e l'elenco di tutti gli associati.

3. Eventuali proposte da sottoporre alla valutazione dei competenti organi comunali debbono essere redatte sotto forma di verbale dell'assemblea degli associati e presentate alla Segreteria comunale.

Art. 16 Consulte di partecipazione

1. Al fine di favorire la partecipazione dei giovani alla vita delle istituzioni comunali e la crescita sociale della popolazione studentesca, è istituita la Consulta degli studenti della scuola dell'obbligo.

2. Per consentire la piena integrazione degli stranieri legittimamente soggiornanti nel Comune di S. Vincenzo Valle Roveto è istituita la Consulta degli stranieri.

3. Appositi regolamenti dettano la disciplina operativa degli istituti di cui al presente articolo.

Art. 17 Referendum consultivo

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla attività amministrativa, sono previste l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale, con le seguenti limitazioni:

a) il referendum non è ammesso per le attività di mera esecuzione di funzioni statali e regionali delegate ed obbligatorie per legge;

non è ammissibile un quesito referendario su uguale oggetto già sottoposto a referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo;

b) il referendum non è ammesso in materia di tributi ed atti di Bilancio;

c) non è ammissibile il quesito che contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed eguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

2. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta della maggioranza assoluta del Consiglio comunale in carica ovvero su richiesta di un decimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la raccolta delle firme, i promotori, in numero non inferiore a 15, devono produrre al Sindaco istanza, con firme autenticate, contenente il quesito referendario.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Segretario Comunale, il Consiglio Comunale delibera i relativi conseguenti atti di indirizzo.

5. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

6. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione ed i quorum per la sua validità.

Art. 18 Assemblea Civica

1. Il Consiglio Comunale stabilisce le forme e le modalità di consultazioni popolari anche per mezzo di assemblee pubbliche.

2. E convocata assemblea civica su motivata richiesta scritta di non meno di 100 elettori, su analoga richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica o su determinazione del Sindaco.

3. Le richieste, accompagnate da un chiaro ordine del giorno, devono essere depositate nella Segreteria comunale e, a cura del Segretario, immediatamente partecipate al Sindaco.
4. Il Sindaco fissa il giorno e l'ora in cui dovrà tenersi l'assemblea. In ogni caso la seduta dovrà tenersi entro il quarantacinquesimo giorno dal deposito della richiesta.
5. Del provvedimento che fissa la convocazione e dell'ordine del giorno dell'assemblea è data adeguata pubblicità mediante affissione, almeno tre giorni prima dell'adunanza, di apposito avviso nell'albo pretorio comunale.
6. L'Amministrazione comunale è impegnata a curare l'esperimento delle forme di pubblicità e a fornire la disponibilità della sala consiliare ovvero di idonei locali comunali onde permettere il regolare svolgimento dell'assemblea.
7. L'assemblea civica, alla quale ha diritto di partecipare liberamente ogni cittadino, si riunisce per discutere gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno allegato alla richiesta; essa è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, le conclusioni dell'assemblea saranno sottoposte alla valutazione dell'organo deliberante competente nella seduta immediatamente successiva.
8. Apposito regolamento consiliare detterà l'ulteriore disciplina dell'istituto, prevedendo anche la possibilità di assemblee parziali relative alle singole realtà frazionali. In questi casi lo stesso regolamento stabilirà il numero minimo dei richiedenti, con riferimento specifico alle dimensioni delle singole.

Art. 19 **Partecipazione**

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune, gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno la facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
4. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
5. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa l'amministrazione provvede a rendere noti gli adempimenti di cui alle lett. a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione stessa.

Art. 20 **Diritto di Accesso**

1. È garantita la libertà di accesso dei cittadini agli atti dell'Amministrazione.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione e delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici con le limitazioni previste nell'apposito regolamento.
3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento ai sensi del 4° comma dell'art. 24 legge 241/90.
4. Il regolamento oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 21 Visione degli atti

1. Ogni cittadino ha diritto di prendere visione di tutti gli atti e provvedimenti adottati dagli organi comunali, nei modi e nei termini che sono disciplinati nell'apposito regolamento.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la massima conoscibilità degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art.22 Atti Sottratti

1. Il regolamento comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo della inaccessibilità.
2. Il Sindaco, conformemente a quanto previsto nel regolamento di cui al comma precedente, ha il potere di differire temporaneamente l'accesso agli atti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

Art.23 Istanze, Petizioni, Proposte

1. Sono ammesse istanze, petizioni, proposte da parte di cittadini o di associazioni ed istituti di cui al precedente art. 14 con l'obbligo di presentazione in forma scritta con sottoscrizione, all'ufficio protocollo del Comune, con indicazione, nel caso di pluralità di firmatari, del soggetto referente cui inviare le comunicazioni.
2. L'istanza, petizione o proposta viene assegnata all'ufficio/servizio competente per materia che provvede all'istruttoria e, se rientrante nelle attribuzioni del responsabile, provvede alla risposta ed all'adozione dell'eventuale provvedimento, oppure a fornire gli elementi conoscitivi all'organo competente ad esaminare la stessa.
3. In ogni caso se i firmatari dell'istanza, petizione o proposta siano oltre 350 o comunque non inferiori al venti per cento se residenti nella sola frazione interessata, l'oggetto dell'istanza, petizione o proposta viene iscritto all'ordine del giorno dell'organo competente. In tal caso, nel corso della trattazione dell'oggetto, può essere sentito il rappresentante dei firmatari.
- 3.bis. Al fine di conseguire i quorum indicati nel presente articolo si considerano le sottoscrizioni rilasciate da cittadini maggiorenni.
4. Le risposte agli interessati dovranno essere fornite entro il termine di trenta giorni.
5. E fatto obbligo entro il termine di cui al comma precedente di comunicare al firmatario o al referente dei presentatori le motivazioni nel caso di negato accoglimento dell'istanza, petizione o proposta.

Art. 24 Comunità Garante

1. La Comunità è garante del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione locale. Ciascun elettore può far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. L'elettore che intende promuovere l'azione di cui sopra può, se lo ritiene opportuno, proporre al Consiglio Comunale il suo intendimento con apposita motivata istanza. Ogni cittadino che, per qualsivoglia motivo, venga a conoscenza che si sta per compiere un reato da parte degli Amministratori o dei pubblici dipendenti nei suoi confronti o di qualsiasi altro cittadino, ha il dovere civico di segnalare tale circostanza alle autorità competenti o agli organi comunali, affinché ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze, possa intervenire perché non si realizzi il fatto criminoso.

CAPO II DIFENSORE CIVICO

Art. 25 Compiti

1. Il Comune di San Vincenzo Valle Roveto, tenuto conto delle ridotte dimensioni delle Amministrazioni locali dell'intero Comprensorio Rovetano, si impegna perché l'Ufficio di Difensore civico sia istituito a livello dell'**Unione dei Comuni**, al fine di meglio garantirne prestigio, autorevolezza, economicità ed efficienza funzionale.

2. Il Consiglio comunale si riserva di designare uno dei candidati che formeranno la rosa dalla quale il Consiglio comunitario dovrà prescegliere il titolare dell'Ufficio.

3. L'amministrazione Comunale concorrerà, di concerto con le altre amministrazioni interessate, nelle forme e nei modi che saranno disciplinati con successivi atti, alla disciplina specifica della nomina, delle attribuzioni e delle prerogative dell'Ufficio, delle forniture dei mezzi delle risorse necessarie al funzionamento dell'Ufficio.

Art. 26
(*ABROGATO*)

Art. 27
(*ABROGATO*)

TITOLO IV ORGANI DI GOVERNO

Art. 28 Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 29 Elezione – Durata Numero Consiglieri e Prerogative

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del

decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro Aziende ed enti dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

5. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

6. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 30

Commissioni Consiliari

1. L'amministrazione comunale di San Vincenzo Valle Roveto conforma la propria organizzazione al rispetto dei principi di semplificazione ed economia sanciti dall'art. 96 del D. lvo. 18.08.2000, n. 267. Tali principi si applicano anche all'organizzazione interna del Consiglio comunale.

2. Nel rispetto dell'indirizzo generale sancito nel precedente comma, il Consiglio comunale può istituire, con provvedimento motivato, commissioni con funzioni conoscitive, istruttorie o referenti per materie, obiettivi e tempi specifici e predeterminati.

3. Le commissioni sono composte dal Sindaco o da un consigliere suo delegato, da un consigliere rappresentante del gruppo di maggioranza e da un consigliere rappresentante del gruppo di minoranza, eletti con votazione separata.

4. La funzione commissariale non dà diritto alla corresponsione di indennità o gettoni di presenza, salva diversa e motivata previsione contenuta nel provvedimento istitutivo.

4.bis. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni speciali per fini di controllo e di garanzia. La presidenza delle stesse è sempre attribuita alle opposizioni, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

4.ter. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.

5. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale definisce l'ulteriore disciplina degli istituti di cui al presente articolo.

Art. 31

Attribuzioni

1. Il Consiglio adempie le funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e particolarmente dall'art. 42 del D. lvo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Consiglio Comunale esercita la potestà di autorganizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinate da apposito regolamento.

3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del Comune, fatta eccezione per le delibere attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro 60 giorni dall'adozione a pena di decadenza.

ART. 31 - bis

Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un Consigliere comunale eletto, tra i consiglieri eletti, nella prima seduta del Consiglio. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello Statuto.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso, ivi compreso il Sindaco, ed a scrutinio segreto.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni di convocazione e presidenza delle sedute

consiliari sono svolte dal Consigliere anziano. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. 267/2000 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi del medesimo art. 73, comma 11 d.lgs. 267/2000.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha eletto.

5. Egli cessa dalla carica: per scadenza del mandato, per dimissioni, ovvero per revoca motivata da parte del Consiglio Comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei suoi componenti assunta a scrutinio segreto. La mozione di sfiducia può essere presentata da almeno 1/3 dei Consiglieri.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale promuove le funzioni proprie del Consiglio Comunale, previste dall'art. 42 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; realizza con il Sindaco il raccordo tra l'attività di indirizzo e controllo politico e amministrativo e di adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge, al Consiglio con l'attività di governo e di amministrazione della quale il Sindaco, rappresentante dell'ente è responsabile.

7. Il Presidente del Consiglio Comunale propone la costituzione delle Commissioni consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea.

8. Il Presidente del Consiglio Comunale attiva l'istruttoria prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulle deliberazioni d'iniziativa dell'assemblea e dei consiglieri nell'ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio.

9. Il Presidente del Consiglio Comunale programma le adunanze del Consiglio Comunale, ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri che risultano istruite ai sensi di Legge.

10. Il Presidente del Consiglio Comunale cura i rapporti periodici del Consiglio con il Revisore dei Conti che collabora con il Consiglio stesso nelle funzioni previste dall'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

11. Il Presidente del Consiglio Comunale promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone il 3° comma dell'art. 8 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in conformità allo Statuto.

12. Il Presidente del Consiglio Comunale promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri Comunali previsti dall'art. 38 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio.

13. Il Presidente del Consiglio Comunale adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto.

Art. 32

Convocazioni

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio Comunale o da chi legittimamente lo sostituisce, cui compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca inoltre il Consiglio:

a) su richiesta del Sindaco;

b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

3. Nei casi in cui alle precedenti lettere a) e b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.

4. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, del Difensore Civico regionale e del Difensore civico istituito ai sensi del precedente articolo 25, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti vigenti, previa diffida.

5. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal Messo Comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza nei casi di sessione ordinaria;

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza nei casi di sessione straordinaria;

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattare in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

6. Sono di sessione ordinaria le adunanze nelle quali si discutono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

7. Qualora la prima seduta del Consiglio Comunale sia andata deserta, la notifica ai Consiglieri

assenti deve essere effettuata almeno 24 ore prima della data di convocazione della seconda seduta.

8. Per il computo dei termini di notifica, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.

9. Il Consigliere Comunale deve, entro giorni dieci dalla convalida, provvedere a comunicare all'ufficio di segreteria il domicilio presso il quale, all'interno del territorio comunale, dovrà ricevere le comunicazioni inerenti alla propria carica.

10. In caso di omissione al predetto adempimento da parte dei consiglieri gli avvisi personali verranno affissi all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 143 c.p.c..

Art. 33 Adunanza

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Nella seduta di seconda convocazione è necessaria, per la validità dell'adunanza, la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente. Qualora nella seduta di seconda convocazione vengano inseriti nuovi argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, fermo restando quanto stabilito nell'articolo precedente, i nuovi argomenti che vengono trattati nella seduta di seconda convocazione verranno esaminati come se fossero trattati in seduta di prima convocazione.

4. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che escono dalla sala prima della votazione.

5. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri componenti.

Art. 34 Gruppi Consiliari

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, costituisce nel proprio seno i gruppi consiliari, ai quali è demandata la nomina dei capigruppo, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 125 del D. l.vo 18 agosto 2000, n. 267. Laddove i gruppi costituiti o comunque identificabili con riferimento alle liste che presero parte alle elezioni amministrative non sono in grado di effettuare la nomina, il Sindaco provvede d'ufficio ad individuare il capogruppo. Tale nomina resta valida sino a che i gruppi non avranno nominato il proprio capogruppo.

2. **Il gruppo consiliare deve essere composto da almeno due Consiglieri. Coloro i quali dichiarano di non appartenere ad alcun gruppo, risultano essere unici eletti in rappresentanza di una lista o di un partito politico, oppure dichiarino di fuoriuscire dal gruppo di appartenenza hanno la facoltà di costituire un gruppo misto anche composto da un solo Consigliere.**

Art. 35 Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere vengono presentate al Sindaco il quale deve inserire apposito punto dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

3. Le modalità d'iniziativa e di accesso del Consigliere Comunale sono disciplinate dal

regolamento.

4. Gli organi elettivi nell'esercizio delle proprie competenze possono attribuire ai Consiglieri Comunali mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa.

5. Il consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, senza aver prodotto formale giustificazione dell'assenza, è dichiarato decaduto. Si intende regolarmente prodotta la giustificazione scritta presentata entro 10 giorni dalla conclusione della seduta consiliare disertata. Trascorso tale termine saranno ammissibili soltanto giustificazioni documentalmente comprovate.

6. La procedura di decadenza è automaticamente attivata dal Sindaco e segue le procedure di cui all'art. 69 del D. l.vo 18 agosto 2000, n. 267. Nel procedimento avviato ai sensi del citato art. 69 saranno ammissibili esclusivamente giustificazioni documentalmente comprovate.

Art. 36 **Votazioni**

1. Le votazioni hanno luogo in forma palese.

2. Sono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni che comportino apprezzamenti o giudizi su persone nonché le deliberazioni relative a nomine o incarichi professionali.

3. Il Consigliere Comunale ha l'obbligo di astenersi dal voto e dalla discussione e di allontanarsi dall'aula ove si tratti di deliberazioni o comunque di atti che riguardano, in modo diretto e specifico, interessi propri, del coniuge, di loro ascendenti e di loro parenti entro il quarto grado.

4. In caso di atti di portata generale e comunque scindibili, si procede – ove possibile – nel caso di cui al comma precedente a discussioni e votazioni separate.

5. Ove il Segretario Comunale sia obbligato a non partecipare, è sostituito da un Consigliere nominato dal Presidente.

6. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o suo sostituto.

7. I principi di cui ai commi precedenti si applicano anche alle sedute di giunta e delle eventuali commissioni.

CAPO II GIUNTA COMUNALE

Art. 37 **Composizione**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni.

2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori che possono essere scelti anche fra i cittadini non consiglieri, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

3. Il Sindaco nomina, con propri decreti, i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

4. Con il relativo decreto di nomina, il Sindaco provvede ad indicare l'Assessore che assumerà le funzioni di Vice sindaco, esercitando le funzioni vicarie ai sensi dell'art. 53 del D. l.vo 18 agosto 2000, n. 267.

5. I decreti di nomina recano in calce atto di accettazione, sottoscritto da parte degli Assessori nominati.

6. Il Sindaco può in ogni tempo revocare uno o più assessori, provvedendo contestualmente alla

loro sostituzione. In tali casi il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare il Consiglio entro termine di giorni 20 per rendere motivata comunicazione in merito.

7. Laddove il Sindaco non provvede alla comunicazione di cui al comma precedente nel termine prescritto le nomine effettuate resteranno sospese e prive di efficacia.

8. I componenti della Giunta rassegnano le loro dimissioni con atto scritto indirizzato al Sindaco, il quale, accettando le dimissioni, provvede alla sostituzione entro termine di giorni 5 dall'acclaramento degli atti di dimissioni al protocollo.

Art. 38

Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli Assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e l'attività propositiva nei confronti del Consiglio stesso. In caso di impedimento temporaneo od assenza del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui è stabilita una maggioranza qualificata.

4. Con regolamento si provvederà a disciplinare le modalità di convocazione, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al funzionamento della Giunta Comunale.

5. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori componenti.

Art. 39

Sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni di tali Organi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione in una data compresa tra il decimo ed il trentesimo giorno dalla presentazione al protocollo comunale.

4. I presentatori della mozione avranno facoltà di indicare, nel rispetto dello spatium deliberandi assegnato, la data della adunanza di discussione. Il Sindaco potrà disattendere tale indicazione con provvedimento puntualmente motivato.

Art. 40

Assessori – Decadenza dalla carica

1. La decadenza dalla carica di Assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica;

c) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. La decadenza è pronunciata dal Sindaco con proprio motivato decreto, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, avendo valutato, in contraddittorio con l'interessato, l'effettiva sussistenza delle cause indicate nel comma precedente.

Art. 41
(abrogato)

Art. 42
Attività della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. Essa consiste in attività di indirizzo e di controllo.
3. L'attività di indirizzo viene esercitata in conformità con gli indirizzi generali approvati dal Consiglio e nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco.
4. Il Sindaco, con il decreto di nomina o con successivo atto, può conferire ai componenti della Giunta deleghe per settori specifici dell'amministrazione.

Art. 43
Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti che le sono espressamente attribuiti dalla legge e dal presente Statuto.
2. Collabora con il Sindaco per il perseguimento degli obiettivi fissati negli indirizzi generali di governo e negli altri atti di programmazione e di indirizzo.
2. Riferisce al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio schemi di regolamenti;
 - b) approva i progetti preliminari, i programmi, i disegni attuativi dei programmi sulla base degli atti di indirizzo dettati dal Consiglio, le relative varianti, non riservate dalla legge alla competenza dei responsabili di area, a condizione che le stesse non modificano sostanzialmente la natura del progetto o del programma e non comportino aumenti delle somme complessivamente stanziare in bilancio;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - f) autorizza il Sindaco a stare in giudizio in tutte le liti attive e passive. Approva ipotesi di conciliazione e di transazione, salvo che non comportino riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi della lettera e) dell'art. 194, comma 1° del D.lvo. 18 agosto 2000, n. 267;
 - g) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - h) recepisce, con apposita deliberazione, i contratti collettivi nazionali di lavoro ed approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - i) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
 - l) delibera l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed il programma delle assunzioni;
 - m) adotta il piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del D.lvo. 18 agosto 2000, n. 267, o gli atti ad esso equipollenti previsti dal regolamento di contabilità;
 - n) detta i criteri operativi per l'organizzazione ed il disimpegno dei servizi comunali, nell'ambito degli indirizzi generali dettati dal Consiglio;

- o) formalizza direttive ai Responsabili di Area;
 - p) determina annualmente l'ammontare dei tributi, di cui il Consiglio abbia stabilito l'istituzione e l'ordinamento, nonché la misura delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e dei prezzi relativi ed alla fruizione di beni e servizi comunali, per i quali il Consiglio abbia già dettato la disciplina generale;
 - q) approva, sentito previamente il Segretario comunale, progetti-obiettivo e programmi di lavoro proposti dai Responsabili di Area secondo le disposizioni contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro.
 - r) adotta, previa audizione del segretario interessato, la deliberazione prevista dall'art. 100 del D.lvo. 18 agosto 2000, n. 267, enunciando precisamente le violazioni contestate al segretario stesso e le ragioni del provvedimento di revoca.
5. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra i vari organi dell'ente;
 - b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale.

Art. 44

Assessori non Consiglieri

1. Possono essere nominati alla carica di Assessore anche cittadini non appartenenti al Consiglio Comunale ed aventi comunque requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere a condizione che non si sia in presenza di candidati che, al momento della presentazione delle liste per le consultazioni elettorali, si trovino in una posizione di ineleggibilità e come tale soggetta a preventiva rimozione dei motivi ostativi.
2. L'Assessore non Consigliere gode di tutti i diritti e prerogative degli altri Assessori, con l'esclusione del diritto al voto nelle adunanze del Consiglio Comunale.
3. L'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità sarà effettuato dal Sindaco prima di procedere alla nomina.
4. Agli Assessori non Consiglieri si applicano le norme previste dal D.lvo. 18 agosto 2000, n. 267 e tutte le altre che fissano lo *status* dei consiglieri comunali.

CAPO III

SINDACO

Art. 45

Funzioni e Competenze

1. Il Sindaco, Capo del Governo locale, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'ente, di Presidenza del Consiglio Comunale e della Giunta con i poteri attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, di sovrintendenza sull'attività e l'organizzazione del Comune con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi direttivi e burocratici di amministrazione.
- 1.bis Entro il termine di 90 giorni dal suo giuramento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento contenente le linee programmatiche di cui al comma precedente, persegue l'indirizzo politico—amministrativo espresso dal Consiglio e detta l'indirizzo della Giunta.

3. Salvo che non sia diversamente previsto, il Sindaco esercita le proprie funzioni mediante l'adozione di atti tipici denominati: Decreto.
4. L'Ufficio amministrativo cura la tenuta degli originali degli atti Sindacali, la loro pubblicazione e la tenuta dei relativi registri.
5. Di norma, gli atti sindacali sono immediatamente eseguibili e sono soggetti alla pubblicazione nell'Albo comunale per 10 giorni consecutivi.

Art. 46

Funzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco esercita altresì funzioni di Amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune e nella fattispecie:
 - a) nomina, revoca e coordina l'attività dei singoli Assessori, potendo conferire loro deleghe di funzioni per singoli affari o settori omogenei di attività;
 - b) indica agli Assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione degli indirizzi ed atti fondamentali del Consiglio e dei provvedimenti deliberativi generali della Giunta nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione generale dell'attività di governo e propositive della Giunta;
 - c) **ha la facoltà di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna di sua competenza, ad uno o più Assessori, nel rispetto delle competenze previste dal D.Lgs. 267/2000 e dal presente Statuto ove compatibile.**
 - d) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti aziende ed istituzioni;
 - e) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - f) sovrintende, emana direttive ed esercita la vigilanza nei servizi di competenza statale ed adotta i provvedimenti attribuiti alla sua competenza dall'art. 54, T.U. 18.08.2000, n. 267.
 - g) nomina e revoca il segretario comunale, secondo le modalità ed i tempi fissati dalla legge e dal relativo regolamento di attuazione.
 - h) designa i Responsabili di area ai sensi del successivo articolo 56 bis.
 - i) assume – attese le modeste dimensioni dell'amministrazione – la funzione di committente e di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti della normativa di sicurezza, adottando tutte le conseguenti misure organizzatorie.

Art. 47

Attribuzioni di Vigilanza

1. Il Sindaco:
 - a) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 del D.lvo. 18 agosto 2000, n. 267, quelle da emanarsi nella qualità di Ufficiale di governo e di Autorità locale sanitaria ai sensi degli artt. 32 e ss. della 23.12.1978, n. 833, dell'art. 117 del D. lvo. 31.03.1998, n. 112, quelle previste dal D. lvo. 5.02.1997, n. 22, ed infine quelle da adottarsi quale Autorità locale di protezione civile ai sensi della l. 24.02.1992, n. 225. L'emanazione delle ordinanze di cui presente comma deve essere adeguatamente motivata e limitata al tempo in cui permane la necessità. Le ordinanze devono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno 10 giorni e, ove siano rivolte a soggetti determinati, devono essere notificate ai destinatari;
 - b) esercita le attribuzioni in relazione alle proprie competenze previste dalla legge e dallo Statuto dalla Legge Regionale e dagli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
 - c) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, promuovendo eventuali conferenze con i rappresentanti dei soggetti interessati ed emanando direttive di coordinamento;
 - d) detta gli indirizzi per la determinazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
 - e) acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;

- f) promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- g) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e mediante ordinanza esercita i poteri di autotutela previsti dall'art. 823 del codice civile;
- h) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- i) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- l) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali ed istituzioni appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 48

Ulteriori attribuzioni di Amministrazione

1. **Il Sindaco propone argomenti da trattare, dispone la convocazione della Giunta e la presiede.**

Art. 49

Vice-Sindaco e Presidenza del Consiglio

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nel caso in cui il Sindaco conferisca la delega generale di cui al comma precedente ad un assessore non consigliere, questi eserciterà tutte le funzioni di supplenza previste dalla legge, **salvo quelle proprie dei Consiglieri comunali.**

Art. 50

Consigliere Anziano

1. Il Consigliere anziano è individuato dalla legge.

Art. 51

Dimissioni del Sindaco

1. **Le dimissioni del Sindaco determinano lo scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 267/2000, nonché la decadenza della Giunta. Le dimissioni sono presentate al Segretario Comunale, acclamate al protocollo comunale e tempestivamente comunicate al Prefetto, agli Assessori ed ai consiglieri in carica.**

Art. 52

Decadenza

1. **La decadenza dalla carica di Sindaco avviene per i casi previsti dalla legge.**
2. **In caso di pronuncia di decadenza o di rimozione si fa luogo alle procedure ed agli adempimenti previsti dal D.lgs. 18.08.2000, n. 267.**

TITOLO V

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 53

Organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa è informata ai principi di imparzialità, funzionalità ed economicità di gestione, semplificazione, flessibilità, professionalità e responsabilità.
2. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa compete ai Responsabili di Area e degli uffici – come definiti ed individuati nel regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna che la legge e il presente Statuto non riservano espressamente ad altri Organi.
3. Il Segretario ed i Responsabili di Area, in relazione alle competenze loro assegnate, nell'ambito degli obiettivi generali e degli indirizzi politico-amministrativi, forniscono agli organi elettivi gli elementi conoscitivi e le proposte, indicando le possibili alternative ed i prevedibili effetti connessi alle diverse opzioni per la formulazione dei programmi pluriennali ed annuali.
4. Le decisioni degli organi politici circa la scelta degli obiettivi e le priorità dell'assegnazione delle risorse sono motivate anche con riferimento agli elementi conoscitivi ed alle proposte di cui al punto precedente.
5. Il Segretario, i Responsabili delle aree ed i titolari degli uffici, in relazione ai compiti loro assegnati, sono responsabili e rendono conto dell'impiego delle risorse umane e finanziarie loro affidate in rapporto ai risultati ottenuti e del grado di attuazione dei programmi.
6. La pianta organica prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi del Comune.
7. La ripartizione del personale tra le diverse aree viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate, con apposito organigramma.
8. Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa, onde fronteggiare esigenze limitate nel tempo, le dotazioni di personale previste per ciascuna area sono suscettibili di adeguamento.
9. Per ogni area funzionale è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse
10. Ad ogni titolare di area devono essere garantite, oltre l'autonomia funzionale ed organizzativa, anche le risorse economiche e professionali necessarie allo svolgimento dei compiti affidati ai sensi di legge.
11. Le variazioni all'organigramma nonché l'assegnazione del personale alle varie aree funzionali sono disposte, in relazione alle qualifiche e profili professionali rivestiti, dalla Giunta Comunale sentite le rappresentanze sindacali.
12. Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione e dai profili professionali e qualifiche funzionali, il regolamento di organizzazione del personale disciplinerà anche la mobilità all'interno della struttura organizzativa del Comune.

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 54

Attribuzioni, Attività

1. Al Segretario spettano le funzioni di coordinamento, collaborazione e garanzia attribuitegli dalla legge, nonché quelle stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Segretario fissa con propria disposizione i criteri per la redazione delle deliberazioni degli organi collegiali e ne individua il responsabile.
3. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curando la verbalizzazione e la pubblicazione dei relativi atti

4. Al Segretario Comunale sono attribuite, in attuazione dell'art. 97 del D.lvo. 18 agosto 2000, n. 267, le seguenti funzioni:

- a) assicura il coordinamento dell'attività dei responsabili di area, ai quali concede autorizzazione alla fruizione dei congedi ed all'effettuazione di missioni.
- b) esercita la vigilanza sul rispetto degli obblighi d'ufficio da parte dei responsabili di area, con facoltà di proporre azione disciplinare nei loro riguardi;
- c) E' titolare dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari previsto dall'art. 55 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, organizzato secondo le modalità previste dall'apposito regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, adottato dalla Giunta comunale;
- d) cura la predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- e) cura l'adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, per i quali gli sia attribuita competenza dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti;
- f) roga tutti gli atti pubblici nei quali l'ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, salvo che, per motivate ragioni, sia opportuno ricorrere al ministero di professionisti esterni.

Art. 55

Attribuzioni Consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula, nei limiti della sua competenza professionale, pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico agli organi comunali.

Art. 56

Attribuzioni Gestionali

1. Il Segretario Comunale:
 - a) Esercita funzioni d'impulso, coordinamento e controllo generale sull'andamento degli uffici;
 - b) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
 - c) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva;
 - d) presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale responsabile di area, restando le attribuzioni relative ai concorsi e le selezioni per gradi inferiori riservate alla competenza dei Responsabili di area interessati.
 - e) Attesta, su dichiarazione del messo comunale, o dell'impiegato addetto, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti deliberativi.
2. Il Sindaco potrà concordare con il Segretario comunale l'attribuzione di ulteriori funzioni, per la cui retribuitività è fatto rinvio alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro.
3. La funzione di direttore generale potrà essere conferita, sentito il segretario comunale interessato, e con distinto trattamento economico.

CAPO II UFFICI

Art. 56 bis Organizzazione

1. L'organizzazione degli Uffici e dei servizi è dettata con apposito regolamento adottato dalla Giunta comunale sulla base degli indirizzi generali votati dal Consiglio Comunale.

2. I Responsabili di Area sono nominati dal Sindaco, con proprio decreto motivato, sulla base degli assetti organizzativi dettati dalla Giunta ai sensi del precedente comma. Essi sono contestualmente incaricati di svolgere le mansioni di cui al successivo comma 5.

3. La copertura dei posti di responsabile di area, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire – secondo le modalità previste dal regolamento di cui al primo comma – mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

4. Agli Uffici sono garantiti adeguatezza di struttura e di risorse in relazione alle funzioni e responsabilità che sono conferite. L'amministrazione assume l'onere della copertura assicurativa riguardo i rischi connessi al disimpegno delle funzioni esercitate dagli Amministratori, dal Segretario comunale, dai Responsabili di area e dai responsabili degli uffici.

5. Ai Responsabili di Area, nei rispettivi settori di attività, sono attribuite le mansioni di cui al comma 3, dell'art. 107, del D.lvo. 18 agosto 2000, n. 267, giusta art. 109, comma 2, stesso Decreto legislativo.

6. E', in ogni caso, riservata alla competenza dei Responsabili di Area o degli uffici:

- a) l'adozione delle ordinanze ordinarie, non riservate al Sindaco ai sensi del precedente art. 47;
- b) L'adozione delle determinazioni a contrattare di cui all'art. 192 del D.lvo. 18 agosto 2000, n. 267 e l'assunzione degli atti che impegnano il bilancio comunale ai sensi dell'art. 191, dello stesso D.lvo. 18 agosto 2000, n. 267, salvi i casi in cui tale ultima competenza non sia riservata ad altri Organi comunali per espressa disposizione di legge;
- c) L'emanazione delle licenze di polizia amministrativa;
- d) l'emanazione dei provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza o di espropri relativi ad opere pubbliche di carattere locale, salvo che la dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza, direttamente connessa all'approvazione dei progetti definitivi;
- e) l'approvazione dei progetti esecutivi, elaborati in conformità a progetti preliminari e definitivi già approvati dalla Giunta;
- f) l'adozione delle varianti di cui all'art. 25, terzo comma, della l. 11.02.1994, n. 109;
- g) gli atti di ritiro di quelli elencati nelle precedenti lettere del corrente comma.

Art. 56 ter Determinazioni

1. Il Segretario comunale nell'esercizio delle funzioni assegnategli, i Responsabili di Area ed i responsabili degli uffici, nei limiti delle attribuzioni di competenza, adottano provvedimenti amministrativi denominati "determinazioni", salva diversa denominazione già tipizzata dalle norme. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, salva diversa indicazione.

2. Ciascun ufficio cura la tenuta di apposito registro cronologico delle determinazioni e la tenuta degli originali di tali atti.

3. L'ulteriore disciplina dell'istituto sarà dettata nel regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 57 Pareri

1. I pareri relativi ad ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, sono espressi dai seguenti soggetti, che ne rispondono in via amministrativa e contabile:

- parere di regolarità tecnica, del Responsabile di Area o dal Responsabile di ufficio proponente o cui è assegnata, in modo prevalente l'istruttoria;
- parere di regolarità contabile dal responsabile di ragioneria;

2. In assenza dei responsabili il relativo parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze.

3. L'espressione dei pareri e delle comunicazioni di cui al presente articolo sono obbligatori per i soggetti individuati.

Art. 58

Vice Segretario

1. Un istruttore direttivo in possesso di diploma di Laurea richiesto per l'ammissione al concorso per Segretario comunale, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dal Sindaco di funzioni "vicarie" ed "ausiliare" del Segretario Comunale da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

Art. 59

Applicazione accordi nazionali collettivi

1. Le disposizioni dei contratti collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono recepiti ed applicati con provvedimento della Giunta Comunale.

2. Sono previsti accordi in sede decentrata con le Organizzazioni Sindacali nelle materie in cui espressamente la legge o i contratti collettivi lo prevedono.

TITOLO VI

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 60

Regolamenti

1. Il Comune emana i regolamenti di organizzazione, di esecuzione ed indipendenti:

- a) sulla propria organizzazione;
- b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
- c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge o di atti aventi forza di legge;
- d) nelle materie in cui esercita funzioni.

2. Nelle materie di competenza esclusiva e delegata, la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali e della normativa comunitaria.

3. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

4. I regolamenti, fermo restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva a termini di legge.

Art. 61

Regolamenti per la disciplina dei contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del T.U. 18.08.2000, n. 267, e dalle specifiche normative di settore, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dagli appositi regolamenti approvati dal Consiglio comunale.

2. I contratti, redatti secondo le determinazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 62

Regolamento di contabilità

1. Il regolamento di contabilità disciplinerà tra le altre materie ad esso demandate la organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio del revisore dei conti ai sensi degli artt. 234 e ss. del T.U. 18.08.2000, n. 267.

**TITOLO VII
SERVIZI**

Art. 63

Forme di Gestione

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle forme previste dagli artt. 112 e ss. del T.U. 18.08.2000, n. 267. Sarà in ogni caso privilegiato il ricorso a forme associate di esercizio dei servizi, d'intesa con l'**Unione dei Comuni** ed i comuni del comprensorio.

**TITOLO VIII
FORME COLLABORATIVE**

Art. 64

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare apposite convenzioni con la Provincia, con l' **Unione dei Comuni** e con altri Comuni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il Comune, l' **Unione dei Comuni**, gli altri enti comunali che ne sono parte e la Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un consorzio con le modalità di cui all'articolo 31 del D.lvo. 18.08.2000, n. 267 e secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 dello stesso decreto legislativo, in quanto compatibili.

Art. 65

Accordi di Programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di intervento, che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, dell' **Unione dei Comuni**, della Provincia e della Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo sarà promosso con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 34 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

TITOLO IX RAPPRESENTANZE ESTERNE

Art. 66

Nomina e designazione di Rappresentanti

1. Per le nomine e la designazione dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni si osservano le disposizioni di cui all'art. 42, lettera m), e di cui all'art. 50, commi 8 e 9, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
2. I rappresentanti del Comune negli enti di cui all'art. 50, comma 8, T.U. 18.08.2000, n. 267, debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica od amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, comprovata con curriculum professionale con firma autenticata.
3. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.
4. La rappresentanza comunale presso l' **Unione dei Comuni** è costituita da **due** componenti da scegliere tra Sindaco, Assessori o Consiglieri in carica, di cui **uno** espressione del gruppo di maggioranza ed uno del gruppo di minoranza. Il Sindaco e gli assessori sono di diritto ritenuti espressione del gruppo di maggioranza.
5. I rappresentanti sono eletti dal Consiglio comunale con il sistema del voto limitato a due.
6. Al fine di garantire un effettivo rapporto di rappresentanza, prima della votazione, i capigruppo procedono alla designazione dei candidati rappresentativi dei propri schieramenti politici, presentando al Sindaco apposito atto scritto recante le generalità dei candidati designati e la sottoscrizione dei componenti dei gruppi di appartenenza che aderiscono alla proposta.
7. In presenza di rituali designazioni, i voti espressi in favore di soggetti diversi da quelli formalmente designati sono nulli.
8. Laddove siano formalmente costituiti più gruppi di maggioranza o minoranza, prevarrà la designazione che sia assistita da maggior numero di sottoscrizioni e, in casi di parità, prevarrà la designazione relativa al candidato che è stato eletto alla carica di consigliere con la cifra individuale più alta.
- 8.bis. Sempre nel caso di parità, il candidato sindaco, non eletto, è sempre preferito rispetto al consigliere eletto nella stessa lista. In caso di concorrenza tra assessore non consigliere e consigliere sarà data preferenza comunque al consigliere.
9. Nel caso in cui manchi la presentazione delle designazioni da parte dei capigruppo, il Consiglio potrà liberamente orientare i propri voti. In tal caso però, al fine di salvaguardare la rappresentanza dei gruppi di minoranza, sarà comunque ritenuto eletto il consigliere appartenente al gruppo di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
10. In caso di parità si applicheranno sempre i principi di cui ai precedenti commi 8 e 8.bis.

Art. 67

Revoca di Rappresentanti

1. *abrogato*
2. Qualora si intenda addivenire alla revoca dei rappresentanti eletti presso l' **Unione dei Comuni** la relativa proposta deve essere avanzata nelle stesse forme prescritta per la presentazione delle designazioni e motivata in ordine alle ragioni di indirizzo politico-amministrativo che inducono alla revoca.
3. La proposta di revoca dei rappresentanti comunali presso l' **Unione dei Comuni** dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica del gruppo che procedette alla designazione del consigliere revocando.
4. La proposta motivata di revoca sarà presentata al Sindaco e notificata al rappresentante revocando almeno venti giorni prima dell'adunanza consiliare, in cui la revoca dovrà essere deliberata. L'interessato ha facoltà di produrre memorie ed atti scritti di giustificazione.
5. Salvo che la proposta sia manifestamente ingiustificata o priva del tutto di motivazione, il

Consiglio prende atto della volontà di revoca solo se contestualmente interviene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al gruppo che propone la revoca. Se tale quorum non si raggiunge, la proposta si intende automaticamente decaduta.

6. Nel caso in cui alla rappresentanza comunale sia preposto un assessore non consigliere, la cessazione dalla carica di assessore comporta la decadenza dalla funzione di rappresentanza. Il Consiglio comunale prende atto della decadenza dietro apposita comunicazione del Sindaco e contestualmente procede all'elezione del sostituto. Tali adempimenti devono intervenire entro 20 giorni dalla cessazione dell'assessore dalla carica.

TITOLO X DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 68 Demanio e Patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge. L'utilizzazione dei terreni soggetti agli usi civici è disciplinata dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

TITOLO XI ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 69 Disciplina

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità.

2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale.

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi e aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune o ai quali il Comune partecipa, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4. I consorzi ai quali partecipa il Comune trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile e comunque in tempo utile. Il relativo conto consuntivo dovrà essere allegato al conto consuntivo del Comune. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.

Art. 70 Controlli – Regolamento – Relazioni

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

2. Il Consiglio Comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, al Revisore dei conti, al Segretario ed al titolare dell'ufficio del servizio di ragioneria sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione

e gestione del servizio e allo stato di attuazione dei programmi.

TITOLO XII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 71

Applicazione ed approvazione Dei Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale procede alla revisione ed all'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello Statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.

Art. 72

Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 73

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa esplicito riferimento al T.U. 18.08.2000, n. 267 ed alle leggi concernenti l'attività degli enti locali.

Firmato digitalmente da
Rossi Carlo
DN: cn=Rossi Carlo
Data: 2025.03.14 12:22:44
+01'00'

Rossi Carlo

PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DEI DATI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SANT'OMERO (TE), AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 7-BIS) DEL D.LGS. 28/2011

Il Proponente CARLOMAGNO FRANCESCANTONIO in qualità di Amministratore Unico della società SANT'OMERO FTV srl, P. IVA 13702070965, con sede in Milano (Mi) Via Ariosto n. 6, in considerazione del seguente titolo sulle aree interessate dalle opere e dalle infrastrutture connesse:

RENDE NOTO

Mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo che è stata trasmessa al Comune di Sant'Omero (TE) in data 19/10/2024, codice Pratica **13702070965-19102024-1643** con numero di Protocollo **REP_PROV_TE/TE-SUPRO/0096003 del 19/10/2024**, la dichiarazione di cui all'art. 6 del D. Lgs 28/2011 nell'ambito della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte solare di potenza pari a 1.016,26 kWp , da ubicarsi nel comune di Sant'Omero (Te), mappali al Foglio 10 plla 5 e relative opere di connessione alla rete elettrica di proprietà di E-Distribuzione s.p.a. (codice rintracciabilità 386111685).

La presente pubblicazione è effettuata ai sensi dell'art. 6, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 28/2011 al fine di attestare la sussistenza del titolo abilitativo.

Lauria, 17/03/2025

Il Proponente
CARLOMAGNO FRANCESCANTONIO
per SANT'OMERO FTV S.R.L

Firmato digitalmente da

**FRANCESCANTONIO
CARLOMAGNO**

**CN =
FRANCESCANTON
IO CARLOMAGNO
C = IT**

Allegati per Procedura Abilitativa Semplificata

Ricevuta SUAP Comune di Sant'Omero

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-03-24/ricevuta-suap-s-omero.pdf>

Hash: 3e98ca8543a710ce1fca2d63a220f3e1



Dipartimento Presidenza della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it